Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 35 DEL 10 FEBBRAIO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale del Regno (in liquidazione):** Elenco delle cartelle sorteggiate il 1° febbraio 1941-XIX e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie 6 %, serie 1ª, sorteggiate nella 30ª estrazione del 1° febbraio 1941-XIX. — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Obbligazioni estratte il 31 gennaio 1941-XIX. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia già Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1941-XIX e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Soc. an. Filatura canape Giuseppe Turner & C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1941-XIX. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1941-XIX. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1941-XIX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario Sardo, in Roma:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° febbraio 1941-XIX. — **Banco di Sicilia:** 135ª Estrazione delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1 e 3 febbraio 1941-XIX.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 16 *novembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 10 *dicembre* 1940-XIX, *registro n.* 45 *Guerra, foglio n.* 463.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in O.M.S.

MEDAGLIA D'ORO

Amoroso Gaetano di Santi e di Maria di Bella, da Roccalumera (Messina), maggiore battaglione d'assalto « Littorio ». — In commutazione della medaglia d'argento al v. m., conferitagli con Regio decreto 14 marzo 1940-XVIII. Valoroso combattente della grande guerra, volontario nella campagna etiopica e di Spagna, si distinse sempre per rara bravura ed eccezionale ardimento. In cruenta lotta per la conquista di un abitato, offertosi volontario, alla testa del suo battaglione arditi, sbaragliò più volte l'agguerrito e tenace nemico. Durante circa tre ore di asperrima lotta, colpito successivamente cinque volte agli arti inferiori, non abbandonava il suo posto, continuando impavido e sereno a combattere, guidare l'azione e infiammare i suoi legionari con l'esempio e con la parola. Colpito una sesta volta e gravemente, rifiutava ancora il ricovero in luogo di cura, che accettava soltanto dopo il personale intervento del suo generale comandante. Sprezzante di ogni dolore, in gravissimo stato, con mirabile forza d'animo, deplorava soltanto di dover abbandonare la lotta allorchè sicura e luminosa già si delineava la completa vittoria legionaria e fascista. — O.M.S.: Gerona-Badalona-Tordera, 26 gennaio-2 febbraio 1939-XVII.

Bertoloni Celestino, tenente Legione « 3° Tercio » (*alla memoria*). — Tenente italiano, grande invalido di guerra, accorse sotto la « bandera del Tercio spagnolo » per portare lo spirito eroico di nostra gente. Chiesto l'onore di partecipare alla presa di munitissime posizioni d'importanza capitale, lottava con tenacia sovrumana ed ardimento. Ferito, rifiutava qualsiasi assistenza perseverando nella lotta. Raggiunta la meta, ferito una seconda volta e mortalmente novello Toti, lanciava verso il nemico il suo bastone d'invalido; ultimo sublime gesto con cui chiuse la sua eroica vita terrena. — Settore di Brunete, 9-19 luglio 1937-XV.

Boselli Roberto di Giovanni, da Bologna, sottotenente 7° reggimento CC. NN. Sezione cannoni (*alla memoria*). — In commutazione della medaglia d'argento al v. m., conferitagli con Regio decreto 1° giugno 1939-XVII. Comandante di sezione di accompagnamento, dopo aver sfidato la morte nelle operazioni dell'agosto 1937 a quota 920 e dell'aprile 1938 a Mundejes, il 22 settembre 1938, in azione controffensiva, con instancabile slancio, sprezzo del pericolo e pronto intuito postava i pezzi in ardita posizione allo scoperto, battendo con grande efficacia le formazioni nemiche. Fatto segno a concentramenti di fuoco di artiglieria, ferito, continuava con fermezza ed alto spirito di sacrificio la sua azione, fino a che cadeva colpito a morte presso i suoi pezzi, che così efficacemente avevano contribuito alla vittoria. Esempio mirabile di coscienza del proprio dovere e sprezzo del pericolo. — Sierra de Iavalambre, 22 settembre 1938-XVI.

Fabbriani Mario fu Giuseppe e di Sandri Ercola Giuseppe, da Sasso Bolognese (Bologna), capitano 2° reggimento misto fanteria legionaria « Frecce Azzurre » (*alla memoria*). — In commutazione della medaglia d'argento al v. m. concessagli con Regio decreto 17 marzo 1938-XVI. Reduce della guerra libica e da quella Italo-austriaca, elemento fattivo nelle organizzazioni fasciste, guerriero di istinto, sempre pronto a pagare di persona in ogni impresa guerresca della Nazione. A 50 anni partecipava, volontario alla guerra di Spagna ed otteneva, con la rinunzia ad un incarico presso i servizi, in retrovia, il comando di una compagnia « Frecce Azzurre », rivelando, in più occasioni, saldezza ed altezza di ideale patriottico, singolare tempra di comandante e di combattente. Alla testa della sua compagnia, conquistava forti posizioni del nemico. Contrattaccato successivamente da forze superiori, animava con eroico contegno il proprio reparto, mantenendo le posizioni conquistate. Ferito gravemente volle rimanere fra i suoi soldati, fino a quando la situazione non fu ristabilita. Moriva due giorni dopo, manifestando la soddisfazione di aver dato la sua vita per un'alta causa della Patria. — Loma del Portillo, 28 settembre 1937-XV.

Forlini Federico Guglielmo, da Montevarchi (Arezzo), capitano Legion « Tercio » (*alla memoria*). — Capitano italiano volontario del « Tercio spagnolo » in due aspri combattimenti in posizioni di particolare rischio, due volte gravemente ferito, continuava a tenere valorosamente il comando della compagnia, meritando due alte ricompense spagnole al valor militare. In un terzo combattimento, mortalmente ferito si immolava eroicamente, suscitando nella legione ed all'infuori di essa ammirazione senza pari per il valore del combattente italiano. — Città Universitaria - Brunete-Teruel, 1936 - 7 gennaio 1938-XVI.

Lingiardi Alessandro fu Cesare e di Redocchi Caterina, da Sommo (Pavia), camicia nera 535ª Bandera « Indomito » (*alla memoria*). — In commutazione della medaglia di argento conferitagli con Regio decreto 31 marzo 1938-XVI. — Ufficiale, arruolatosi nel corpo volontari come semplice camicia nera, durante la difesa di una posizione, violentemente attaccata dall'avversario, rimasto superstite, con pochi altri, asserragliati in una casa, ne assumeva il comando, e incoraggiando i compagni a resistere, rifiutava ogni invito alla resa da parte del nemico. Rimasto ucciso il tiratore del fucile mitragliatore, ancora efficiente, usava egli stesso l'arma, finchè una raffica di mitragliatrice lo fulminava al suo posto di combattimento e di gloria. — Palacio Ibarra, 14 marzo 1937-XV.

Lorenzetti Lorenzo di Giovanni e fu Toffoletti Angela, da Corgnolo (Udine), centurione compagnia anticarro divisionale (*alla memoria*). - In commutazione della medaglia d'argento conferitagli con Regio decreto 19 gennaio 1940-XVIII. — Audace e valoroso combattente, comandante di compagnia cannoni anticarro, ha portato generoso e valido contributo al conseguimento della vittoria. In più combattimenti, coscientemente e serenamente sfidando le più intense offese, ha preceduto, con i suoi cannoni, i reparti più avanzati delle fanterie, entusiasmando e trascinando queste e i propri dipendenti. Nella dura giornata del 30 gennaio, mentre avanti a tutti neutralizzava autoblindo e carri armati che si opponevano tenacemente alla avanzata della divisione, veniva mortalmente colpito. Durante il trasporto all'ospedaletto da campo, incoraggiava i presenti con nobili parole e dava con serena calma le disposizioni per assicurare la prosecuzione del combattimento, in cui la sua batteria era impegnata. — Llinas del Valles, 30 gennaio 1939-XVII.

Meridda Giuseppe di Francesco e di Meridda Sanna Maddalena, da Ozieri, sottotenente 2° reggimento CC. NN (*alla memoria*). — In commutazione della medaglia d'argento al v. m. conferitagli con Regio decreto 29 dicembre 1939-XVIII. Valoroso ufficiale, distintosi in venti mesi di campagna in O.M.S., incaricato di assaltare posizioni nemiche formidabilmente sistemate a difesa, trascinava i propri legionari a compiere atti di sublime eroismo. Ferito a morte, ma con lo spirito proteso verso la vittoria, si trascinava incitando con nobili parole il reparto a sfruttare il successo conseguito. Si spegneva serenamente, chiedendo di indossare la sua camicia nera, al grido di « Viva il RE » « Viva il DUCE ». — Testa di Ponte di Seros, 23 dicembre 1938-XVII.

Moltedo Adolfo, capitano Legion « Tercio » (*alla memoria*). — Capitano italiano volontario nel « Tercio spagnolo » appartenente all'esiguo ma glorioso gruppo di connazionali venuti a servire il

nome d'Italia sotto la bandiera « Sangue oro » di Spagna, in tre anni di campagna antibolscevica fece rifulgere le tradizionali guerriere virtù della nostra stirpe, sublime esempio di eroici spiriti, noto tra le file con gli epiteti più radiosi dell'ardimento. Ferito tre volte e tre volte decorato con alte ricompense spagnole al valor militare. Le lunghe sofferenze e le tre ferite lo portarono a morte, ma non abbatterono l'indomito spirito. — O.M.S., 2 marzo 1937-5 aprile 1937-febbraio 1938-XVI.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Addis Giacomo di Pietro e fu Pala Giovanna, da Luras (Sassari), capomanipolo 1° reggimento fanteria. — Comandante di una compagnia fucilieri di rincalzo, durante l'attacco del battaglione a fortissime posizioni nemiche, conduceva il proprio reparto con perizia ed ardimento attraverso terreno intensamente battuto. Avuto ordine di scavalcare una compagnia avanzata rimasta senza munizioni e di assaltare un munito trinceramento, trascinava il proprio reparto con impeto travolgente, conquistando a bombe a mano la posizione e facendo un centinaio di prigionieri. — Monte Fosca-Collerets (Catalogna), 3-4 gennaio 1939-XVII.

Aleo Nicolò fu Salvatore e fu Liotti Giovanna, da Trapani, camicia nera scelta 724° battaglione « Inflessibile » — La motivazione della medaglia d'argento conferita erroneamente (*alla memoria*) è sostituita con la seguente: Capo pezzo di sezione d'accompagnamento, ferito, si rifiutava di essere ricoverato. Il giorno seguente, durante vari contrattacchi nemici coadiuvava con grande capacità ed iniziativa il proprio comandante. Giunto il nemico a pochi metri dal pezzo, arditamente si portava in avanti con i fanti e, con lancio di bombe a mano, concorreva a ricacciarlo. Ferito nuovamente e più gravemente, ritornava al proprio posto, rivolgendo ai propri uomini parole di coraggio e di incitamento, finchè, sfinito per l'enorme sforzo compiuto, cadeva svenuto. Mirabile esempio di combattente animato da alto senso del dovere e sprezzo del pericolo eccezionali. — Castelseras, 16-17 marzo 1938-XVI.

Angioy Paolo, colonnello S.I.M. — Vice capo del servizio informazioni militare, in visita d'ispezione, inerente a detto servizio presso un corpo volontari operanti all'estero ed impegnato in dura battaglia, assumeva, in critiche contingenze, le funzioni di vice comandante di una divisione di fanteria e, durante una settimana, caratterizzata da incessanti e forti attacchi avversari, vivendo in mezzo ai suoi fanti di adozione, accorrendo nei punti più minacciati, dando disposizioni opportune e brillante esempio di valore personale, concorreva molto efficacemente a far fallire tutti i tentativi nemici. — Guadalajara, 19-25 marzo 1937-XV.

Arpaia Osvaldo fu Michele, capitano divisione corazzata « Littorio » (*alla memoria*). — Comandante di una compagnia carri leggeri incaricata di precedere l'azione di un battaglione, si lanciava tra i primi contro le rilevanti forze nemiche, riuscendo a travolgerle. Durante il proseguimento dell'azione, fatto bersaglio da violento e preciso fuoco di carri armati nemici, persisteva, incurante del pericolo, nell'azione. Colpito il suo carro da scoppio di granata, veniva fatto prigioniero e poscia trucidato, opponendo alla cieca barbaria nemica la calma del suo coraggio e la nobiltà del suo sacrificio. — Battaglia della Catalogna, 16 gennaio 1939-XVII.

Bogazzi Franco di Federico e di Adelaide Vannucci, da Carrara, capomanipolo medico 524ª Bandera « Bufalo » — Ufficiale medico di battaglione, volontariamente si offriva per prendere parte ad ardito colpo di mano a capo di una pattuglia. Nonostante l'intenso fuoco nemico riusciva a guadare il Rio Rajuna, per poi occupare importante posizione avversaria, ove venivano fatti numerosi prigionieri. Col suo ardimentoso esempio e con la parola incoraggiava i dipendenti, riuscendo così a mantenere la posizione stessa sino al sopraggiungere dei rinforzi. — Abadanes, 9 marzo 1937-XV.

Cipollini Roberto di Rainero e fu Gerardi Vittoria, da Gorga (Roma), sottotenente 3° reggimento « Frecce Nere » (*alla memoria*). — In commutazione della medaglia di bronzo al v. m. conferitagli con Regio decreto 7 marzo 1940-XVIII. Comandante di sezione di artiglieria da 20/35 si spingeva sempre con i fanti più avanzati, ottenendo brillanti risultati. Attraversando zona intensamente battuta, riusciva a portarsi sul fianco di forte posizione nemica, da cui, mitragliando con proietti antiaerei i difensori, li costringeva alla fuga. — Monte Jata Moruri 19 maggio 1937-XV.

Cubeddu Andrea, sottotenente di battaglione autonomo « Frecce Nere » (*alla memoria*). — Brillante, appassionato ed audace comandante di un plotone arditi « Frecce Nere », già decorato al v. m. in precedenti combattimenti, in situazione particolarmente difficile e rischiosa, con slancio guidava i suoi uomini all'attacco, sorprendendo e disorientando l'avversario e cooperando così validamente all'azione vittoriosa del suo battaglione. In successiva operazione esplorativa, attaccato da forze superiori, benchè ferito ad una gamba, con calma e sprezzo del pericolo disimpegnava i suoi uomini, riportandoli tutti, tra le linee amiche. Ricoverato in ospedale, appena guarito rinunziava alla convalescenza per riportare i suoi arditi in combattimento, cadendo colpito a morte da proiettile nemico, nel momento in cui stava per lanciarsi all'attacco. — Laredo, 17 aprile 1937 - M. Scuro, dicembre 1937-XVI - Ebro, marzo 1938-XVI.

Dettori Raimondo di Antonio e di Canalis Maria, da Osilo (Sassari), sottotenente raggruppamento P.C. del C.T.V. (*alla memoria*). — Volontario d'Africa e di Spagna, quale capo pattuglia o. c. diede mirabile prova di passione indomabile, grande perizia ed eroico ardimento. Durante un'azione in terreno fortemente battuto, colpito da pallottola esplosiva mentre guidava i suoi artiglieri in un nuovo appostamento, cadeva da prode, consacrando col sacrificio supremo la vita alla Patria e al DUCE. — Zona di Tortosa, 19 aprile 1938-XVI.

Feltre Paolo fu Amedeo e di Speranza Maria, da Fazza di Soligo, soldato battaglione d'assalto « Sierra Avila » « Frecce Azzurre » (*alla memoria*) — Portaferiti di compagnia, si prodigava incessantemente e con sprezzo del pericolo alla raccolta dei feriti in asprissimo combattimento durato una intera giornata. Ripetute volte, nonostante l'intenso fuoco nemico, si spinse oltre la prima linea per raccogliere, con magnifico altruismo, i compagni feriti, strappandoli a sicura morte. A notte inoltrata, in un supremo tentativo di salvare un ferito, si spingeva oltre la linea, cadendo in potere del nemico e perdendo così la vita — Las Foyas, 26 marzo 1938-XVI.

Genta don Vittorio fu Carlo e fu De Ambrogio Angela, da Torino, tenente cappellano 1° reggimento fanteria « Volontari del Littorio ». — In commutazione della medaglia di bronzo al v. m., conferitagli con R. decreto 21 settembre 1938-XVI. Cappellano militare di un reggimento di volontari durante otto mesi di campagna, condivise con i legionari le fatiche, i disagi, i pericoli della lotta. A Guadalajara, vincendo le sofferenze che gli cagionava un principio di congelamento agli arti inferiori, continuò a portare ai legionari, nei punti più avanzati della fluttuante linea, l'assistenza della religione, il conforto della fede. Nell'avanzata su Santander fu sempre tra i reparti d'avanguardia, con la parola calda ed incitatrice, con il suo esempio a rincuorare, contribuì a tenere vive le energie spirituali dei legionari ed a farli perseverare nella lotta per la giusta causa. In più di una occasione, improvvisatori sanitario, incurante dell'offesa nemica, con il conforto degli animi si adoperò a lenire i dolori delle ferite. — Guadalajara, 12-26 marzo - Santander, 19-26 agosto 1937-XV.

Guerrieri Costante di Sem e di Malmignati Clorice, da Gogliano (Frosinone) camicia nera 2° reggimento CC. NN. divisione « Littorio » (*alla memoria*). — Porta fucile mitragliatore, all'uscita dalle nostre linee per assaltare una forte posizione nemica, scattava fra i primi, trascinando con l'esempio i camerati. Giunto sull'obbiettivo, mentre valorosamente contribuiva a scacciare l'avversario, colpito alla testa, cadeva gridando « Viva il DUCE ». — Quota 806 di Santa Coloma di Queralt, 16 gennaio 1939-XVII.

La Spesa Angelo fu Mariano e di Badamo Antonina, da Cerva (Palermo), soldato 1° reggimento misto « Frecce Nere » (*alla memoria*). — Conducente di un mulo porta munizioni, comandato ad eseguire un rifornimento, si avvicinava inavvertitamente, durante la notte, ad un posto avanzato nemico. Vistosi irrimediabilmente circondato, teneva contegno ammirevole e sprezzante verso i nemici che lo catturavano e lo percuotevano violentemente, mentre egli gridava « Viva l'Italia - Viva Mussolini ». — Durante la prigionia, per il suo comportamento fiero e sprezzante, veniva nuovamente sottoposto a gravi maltrattamenti e decedeva in seguito alle percosse ed alle ferite riportate. — Zona ad Ovest di Castillo di Villamalefa, giugno 1938-XVI.

Marino Marino, console M.V.S.N. comandante 7° gruppo banderas. — In commutazione della medaglia di bronzo conferitagli con Regio decreto 4 febbraio 1940-XVIII. — Valoroso comandante di un gruppo banderas, nella dura battaglia di Guadalajara, riconfermò in pieno il suo valore nella non meno dura battaglia di Santander. Creata, plasmata una unità omogenea, compatta, in dodici giorni di aspri combattimenti, condusse con perizia e valore i suoi eroici legionari all'attacco ed alla conquista di formidabili posizioni. Comandante e fante ad un tempo, diede prove, con rischio continuo della vita e sfidando tutti i pericoli, delle sue elette virtù militari. — Battaglia di Santander, 14-25 agosto 1937-XV.

Mazza Vincenzo fu Domenico e fu Ferro Rosina, da Torricella Sicura (Teramo), caposquadra 530° battaglione CC. NN. — Capo squadra della Bandera « Aquila » 530° battaglione CC. NN. comandante di plotone, il giorno 18 marzo 1937-XV, avuto l'ordine dal suo comandante di battaglione di resistere su una posizione raggiunta, nonostante le perdite subite, la manteneva e successivamente, quando cadeva mortalmente ferito il proprio comandante di compagnia, assumeva, di iniziativa, anche il comando dei resti degli altri due plo-

toni della sua compagnia, assolvendo in pieno il compito affidato alla compagnia. — Fronte di Guadalajara-pressi di Brihuega, 18 marzo 1937-XV.

Molisana Alberto di Adalgiso e di Adalgisa Molisana, da Città Sant'Angelo (Pescara), centurione 630ª Bandera « Ardita ». — In commutazione della medaglia di bronzo conferitagli con R. decreto 7 giugno 1938-XVI. Comandante di compagnia mitraglieri, portatosi alla testa di un suo plotone e di pochi animosi, si lanciava all'assalto di una posizione nemica. Caduti feriti il subalterno che era con lui e un capo arma, faceva funzionare egli stesso la mitragliatrice. Ferito da scheggia di granata al viso non abbandonava il posto di combattimento continuando a far funzionare efficacemente l'arma. Ferito ancora al torace continuava a combattere e lasciava il suo posto più tardi e in seguito a preciso ordine. — Almadrones, 8 marzo 1937-XV.

Pascotto Arduino fu Antonio e di Amelia Evelina Brancati, da Napoli, sottotenente 8° gruppo misto obici da 100/17. — Ufficiale capo pattuglia, già distintosi precedentemente per coraggio, ferito, rifiutava di abbandonare il proprio reparto e si offriva volontariamente di recarsi a recuperare la salma del comandante di una batteria caduto eroicamente in territorio passato al nemico ed un autocarro con materiali del comando del gruppo. Sotto intenso fuoco di mitragliatrici, infiltrandosi nelle linee avversarie, riusciva pienamente nella missione, con gravissimo rischio personale e con un'azione perfetta di ardimento e di intuizione, riportando la gloriosa salma e l'autocarro con tutti i materiali della pattuglia comando. Esempio di intelligente audacia, sereno sprezzo del pericolo, abnegazione e arditismo. — Alaminos, 17 marzo 1937-XV.

Rivolta Carlo fu Antonio e fu Carolina Canzoneri, da Piacenza, colonnello Centro Istruzioni del C.T.V. — Comandante di colonna nella battaglia di Malaga, con rapida ed ardita manovra, impegnava duramente il nemico, rompendone la tenace resistenza ed aprendo alle rimanenti truppe la via della vittoria. In altra circostanza, venuto a conoscenza che una compagnia carri armati era rimasta, per deficienza di carburanti, al di là delle linee nemiche accorreva con mezzi e con personale e, malgrado la reazione nemica, dirigeva le operazioni di ricupero, riportando la compagnia nelle nostre linee. — O.M.S., gennaio 1937-XV-aprile 1939-XVII.

Scaini Walter fu Teodorico e di Rossi Carolina, da Pegognaga, caporal maggiore 3° gruppo da 105/28 (*alla memoria*). — Capo pezzo, durante un'ardita presa di posizione notturna, improvvisamente circondato dal nemico, cercava di organizzare i suoi uomini per la difesa. Vistosi sopraffatto e impossibilitato a reagire per l'affluenza di nemici, cercava di inutilizzare il proprio cannone. Fatto prigioniero, tentò diverse volte la fuga, finchè cadeva vittima della barbarie rossa. — Granera de los Montigos, 25 dicembre 1938-XVII.

Serafini Elso di Eugenio e di Bortolini Ida, da Fregene (Roma), caporale raggruppamento carristi (*alla memoria*). — Pilota di carro d'assalto, nell'imminenza del combattimento, si offriva volontariamente per sostituire un compagno malato e, durante l'azione con slancio accorreva per primo in aiuto di un carro immobilizzato nelle linee nemiche. Ferito mentre usciva dal carro per soccorrere un compagno, sotto intenso fuoco nemico, continuava la sua opera, finchè non gli veniva ordinato di tornare indietro, quando una seconda raffica di mitragliatrice lo colpiva a morte. — Albentosa, 15 luglio 1938-XVI.

Tamazzoli Carlo fu Silvio e fu Emma Zecchini, da Cles (Trento), camicia nera C.T.V. — Valoroso volontario, distintosi in più combattimenti, caduto prigioniero, teneva di fronte alla bassa e minacciosa tracotanza rossa, durante lungo periodo di prigionia, magnifico, virile contegno, affrontando più volte pericolo di morte, per sostenere, nell'annimo dei suoi compagni di prigionia, la fede negli alti ideali nazionali e la certezza della vittoria finale. — Reclusorio di S. Miguel de los Reyes (Valenza), 1937-1939-XVII.

Zighetti Pietro fu Cesare e di Pizzi Serafina, da Cremona, camicia nera autogruppo servizi intendenza (*alla memoria*). — Valoroso volontario in tutta la campagna di Spagna, sul punto di cadere prigioniero, si difendeva eroicamente a bombe a mano. Esaurite le munizioni, anzichè arrendersi al nemico, provvedeva a rendere inservibile l'automezzo affidatogli, provocando con tale gesto l'ira dei rossi, i quali lo trucidavano dopo inaudite torture. — Ponte de Molins, 7 febbraio 1939-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Barrile Giuseppe di Paolo e di Concetta Gincastro, da Buscemi, soldato 3° gruppo da 105/28 (*alla memoria*). — Servente al pezzo, durante un'ardita avanzata notturna, veniva catturato dal nemico. Tentò varie volte la fuga, finchè cadde vittima della barbarie rossa. — Granera de los Montigos, 25 dicembre 1938-XVII.

Bassano Claudio di Mosè e di Lucia Cicalese, da Nocera Inferiore (Salerno), sottotenente Delegazione Intendenza C.T.V. — Ufficiale volontario in Spagna, per oltre 27 mesi ha dimostrato doti non comuni di carattere, di iniziativa e di coraggio. Si offriva volontariamente per guidare alle prime linee autocolonne di rifornimento munizioni per strade intensamente battute dall'artiglieria nemica ed in zona non ancora sicura. In un attacco notturno ad un deposito avanzato respingeva gli elementi nemici azionando personalmente la mitragliatrice e con altri animosi inseguiva poi nell'abitato il nemico in fuga. Esempio di ardimento, sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Sarroca, 3 gennaio 1939-XVII.

Bonifazi Luigi di Pio e di Razzanti Amalia, da Asmara, tenente 1° reggimento misto « Frecce Azzurre ». In commutazione della croce di guerra al valor militare, conferitagli con R. decreto 8 luglio 1938-XVI. — Ammalato e febbricitante, rinunciava ad essere ricoverato all'ospedale, sottoponendosi, con mirabile senso di abnegazione, alle fatiche ed ai disagi di un intero ciclo operativo. In tali condizioni, comandante di compagnia, con impeto irresistibile, attaccava una munita posizione avversaria, in terreno difficile ed impervio, dove, con ardire, sereno sprezzo del pericolo, valentia di comando, portava il suo reparto per primo sull'obbiettivo principale del battaglione. — Sierra S. Lazzaro, 12 giugno 1937-XV.

Caccia Alessandro di Pietro e di Immerosa Maria da Nossa, caporale maggiore 3° gruppo 105/28 (*alla memoria*). — Trattorista di provato valore, nell'andare di notte, in posizione vistosi improvvisamente circondato dal nemico, tentava di buttarsi in una scarpata con il trattore e la bocca da fuoco. Fallito il tentativo e catturato tentava più volte di fuggire, finchè cadeva vittima della barbarie rossa. — Granena de los Montigos, 25 dicembre 1938-XVII.

Campana Agostino di Giovanni e di Porretta Rosina, da Nova Siri (Matera), sottotenente 2° reggimento CC. NN. — Comandante di plotone fucilieri, durante tutto il ciclo offensivo di Catalogna, trascinava i suoi uomini con l'esempio e con la parola alla conquista di importanti e munite posizioni nemiche tenacemente difese. — Catalogna, 23 dicembre 1938-XVII-4 febbraio 1939-XVII.

Cappelli Aldo di Medardo e fu Briccoli Giulia, da Roma, sottotenente raggruppamento carristi. — Si offriva volontario per una azione contro nemico in forze. Preso contatto e fatto segno a fuoco intenso ed eccezionale aggressività avversaria, col suo esempio e personale coraggio, manteneva, con un manipolo di prodi, la posizione raggiunta fino all'arrivo di rinforzi. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Pinell, 3 novembre 1938-XVII.

Carnesecchi Ictlio di Alfredo e di Losa Anita, da Bari, sottocapomanipolo Bandera « Folgore ». — Ufficiale di belle qualità militari ed alto senso del dovere, benchè febbricitante, nell'imminenza dell'impiego del reparto in combattimento, rifiutò il ricovero in luogo di cura per poter partecipare alle operazioni al comando del suo plotone, facendosi trasportare per qualche giorno barellato su automezzo. Durante il combattimento alla testa del proprio reparto, vincendo la violenta reazione avversaria, lo portava al successo arrivando per primo sull'obbiettivo. Sotto il fuoco dava esempio di serenità, coraggio e sprezzo del pericolo. — Malaga Motril, 5-10 febbraio 1937.

De Blasio Roberto di Abele e di Maria Parenti, da Napoli, tenente colonnello CC. RR. comando C.T.V. — Con volontà senza limiti, ha confermato e superato nelle battaglie della Catalogna le belle prove di ardimento date in precedenti combattimenti. Durante l'investimento di Barcellona, volontariamente si offriva di entrare nell'abitato per rendersi conto della situazione del nemico. Seguito da quattro dipendenti, dopo aver vinto in violenta lotta corpo a corpo la tenace resistenza di un forte nucleo di nemici, al quale infliggeva perdite, con grave rischio personale e precedendo due carri armati nazionali, arditamente continuava ad inoltrarsi nella città, ove più volte veniva fatto segno a fuoco di fucileria. Contribuiva così efficacemente al crollo delle ultime resistenze rosse. — Battaglia di Catalogna, gennaio 1939-XVII.

Feroldi Giulio di Francesco e di Testa Delfina, da Monvercelli, centurione 730ª Bandera. — La motivazione della medaglia di bronzo conferitagli con R. decreto 23 marzo 1938-XVI è sostituita con la seguente: « Comandante di compagnia avanzata, in due attacchi offensivi da parte del nemico, seppe infondere nei dipendenti calma, ordine e disciplina. Al canto degli inni della Patria e con ovazioni al DUCE, stroncò nettamente la irruenza dell'avversario, infliggendogli perdite considerevoli. — Picaro, 20-23 marzo 1937-XV.

Galiano Luigi di Oreste e di Ajmar Luisa, da Viterbo, sottotenente battaglione d'assalto 1ª brigata mista « Frecce Azzurre ». — In commutazione della croce di guerra al valore militare, conferitagli con R. decreto 8 luglio 1938-XVI. — Comandante di un plotone mitraglieri, durante un aspro combattimento cui era impegnato un reparto del quale non faceva parte, con esemplare spirito di iniziativa e senso del dovere, riusciva, con abile manovra, a spostare le armi, concorrendo

efficacemente al buon esito dell'azione. — Casa Los Americanos, 19 giugno 1937-XV.

Gerocarni Rosario fu Salvatore e di Putrino Teresa, da Palmi (Reggio Calabria) capo manipolo 7° reggimento CC. NN. — Comandante di plotone mortai d'assalto, alla testa dei propri uomini, li trascinava all'attacco di posizione fortemente presidiata e difesa, concorrendo con l'intelligente uso delle proprie armi, a sostenere e proteggere i reparti attaccanti. Sereno e coraggioso, infondeva nei propri dipendenti, con l'esempio e la parola, fiduciosa sicurezza e sprezzo del pericolo. — Alto di Buitre, 21 settembre 1938-XVI.

Giupponi Mario di Alessandro, tenente comando raggruppamento carristi. — Aiutante maggiore di raggruppamento c. a. dopo un combattimento, chiedeva ed otteneva di partecipare, con una pattuglia alla ricerca di un carro non rientrato. Sorpassate le nostre linee, malgrado la violenta reazione avversaria, si addentrava nel dispositivo nemico e vi rimaneva fino a tarda sera, dando prova di ardimento, sprezzo del pericolo e cameratismo. — Brihuega, 11 marzo 1937-XV.

Lo Baido Egidio fu Francesco e di Corso Maria, da Palermo, sottotenente, autosezione divisionale. — Quale comandante di autosezione divisionale, venuto a conoscenza che due ufficiali del comando divisione, si trovavano fermi, per un guasto alla loro macchina, in zona pericolosa per numerose infiltrazioni nemiche, si offriva spontaneamente di recarsi in loro soccorso, con un automezzo. Malgrado fosse fatto segno a violento fuoco di artiglieria, assolveva brillantemente il suo compito, rientrando con gli ufficiali e l'automezzo. Distintosi in varie occasioni durante tutta la campagna. — Granena, 30 dicembre 1938-XVII.

Marengo Alfredo di Carlo e di Castagno Giuseppina, da Novelli, flcamicia nera Autodrap. Intenden. C.T.V. (*alla memoria*). — Comandato in servizio postale isolato, nel generoso intento di portare col proprio autocarro, fino sulle linee di combattimento, la corrispondenza ai camerati legionari vittoriosamente avanzanti in Catalogna, trovatosi di notte, in un settore non ancora collegato, veniva fatto prigioniero dai rossi spagnoli, i quali, ormai in rotta verso la frontiera francese, lo trucidavano barbaramente. Bell'esempio di generoso, ma sfortunato altruismo. — Catalogna, dicembre 1938-XVII.

Nani Antonio fu Alberto e di Crescenzi Ida, da Roma, capitano C.T.V. — Ufficiale distintosi in 27 mesi di campagna, durante la battaglia del Centro, mentre per ragioni logistiche una colonna motorizzata tardava a puntare su Guadalajara, costituiva per propria iniziativa una avanguardia celere e assuntone il comando, dopo arditissima marcia di oltre cento chilometri nel cuore dello schieramento avversario, superando le successive resistenze e nonostante la presenza di forti unità rosse, raggiungeva la città, e la occupava, innalzandovi i colori italiani e spagnoli. — O.M.S. gennaio 1937-XV - marzo 1939-XVII.

Nasi Roberto fu Luigi e fu Salvetti Ottavia, da Cena (Cuneo), tenente colonnello 1ª divisione volontari — Capo di stato maggiore di una divisione, ristabiliva, di propria iniziativa, il contatto con reparti rimasti isolati, attraversando per diversi chilometri, senza scorta, in piena notte, la zona antistante alle nuove posizioni, già ritenute completamente sgombrate dalle forze nostre. Dava quindi al Comando, con l'esatta e tempestiva visione della situazione, elementi determinanti per le sue decisioni. — Brihuega-O.M.S., 18 marzo 1937-XV.

Patuelli Raffaello di Luigi e di Cortedi Elettra, da Bologna, corrispondente di guerra del giornale « Il Legionario ». — Volontario fra i carristi nei combattimenti di Zuera, tanto da sostituire un mitragliere ferito entro un carro durante il cruento attacco di una trincea difesa ad oltranza dal nemico, ripeteva varie volte il suo gesto di coraggiosa solidarietà durante il ciclo aragonese, portando sotto il fuoco la sua parola vivificatrice di giornalista fra i legionari del raggruppamento e dividendo con loro particolarmente le ore di lotta prima di esaltarle con la penna. — Zuera, 24-28 settembre 1937-XV-Rudilla, 9 marzo-Tortosa, 18 aprile 1938-XVI.

Pace Domenico fu Francesco, da Palo del Colle (Bari), tenente colonnello C.T.V. — Organizzò durante la guerra di Spagna un battaglione « Arditi », che, con doti di comandante geniale, esperto e coraggioso, condusse più volte all'attacco nelle battaglie di Catalogna e del Centro. Nell'operazione difficile e rischiosa del forzamento del Tajo, effettuata di sorpresa, con slancio e sprezzo del pericolo e con ripetuti atti di valore personale, trascinò le sue truppe alla vittoria, penetrando arditamente nello schieramento nemico per impossessarsi di un importante nodo ferroviario-stradale. — Ponte di Toledo, 27 marzo 1939-XVII.

Pirro Giuseppe di Pasquale e fu Spallone Luisa, da Riccia (Campobasso), sottotenente 1° reggimento fanteria d'assalto « Littorio ». — All'assalto di munita posizione nemica difesa da forze preponderanti, incurante del nutrito ed efficace fuoco avversario, trascinava con l'esempio il proprio reparto e giungeva primo sull'obbiettivo assegnatogli, conquistandolo a colpi di bombe a mano. Successivamente con pronta ed ardita decisione, inseguiva e travolgeva il nemico che tentava resistere su una seconda linea, occupandola di slancio. — Trivio del Km. 28 - Zona di Torre Besas, 24 dicembre 1938-XVII.

Puddu Mario di Salvatore e di Mura Nicoletta, da Ussassai (Nuoro), capitano raggruppamento carristi. — Comandante di un battaglione carristi, in una situazione particolarmente delicata sprezzante del pericolo, allo scoperto, si portava in mezzo ad elementi di un reparto laterale, rimasto senza comandante, per incitare la resistenza, riuscendo a stroncare un importante attacco nemico. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Balsa Nova, 5 novembre - Alcanò, 24 dicembre - Km. 10.500 rotabile Alcanò-Alfes, 25-26 dicembre 1938-XVII.

Rosana Francesco di Michele e di Elisa Lancusci, da Noto, soldato 3° gruppo da 105/28 (*alla memoria*). — Servente al pezzo, durante un'ardita avanzata notturna, veniva catturato dal nemico. Tentò varie volte la fuga, finchè cadde vittima della barbarie rossa. — Granena de los Montigos, 25 dicembre 1938-XVII.

Schuderi Melchiorre di Antonino e fu Scialpi Maria, da Palermo, tenente gruppo celere scuola. — Valoroso ufficiale motociclista, dopo aver formato un reparto vibrante di spirito guerriero lo conduceva all'attacco con rara perizia. Si inoltrava nelle linee nemiche per riprendere un autocarro che aveva smarrito la strada. Attaccava decisamente un intero squadrone, mettendolo in fuga, raccogliendo ingente materiale bellico e catturando numerosi prigionieri. — Ermita S. Ana-Algodor, 24-28 marzo 1939-XVII.

Soldi Giampaolo di Guido e di Giuseppina Cadorin, da Treviso, sottotenente autogruppo servizi intendenza. — Ufficiale addetto al rifornimento munizioni ai reparti avanzati, dette ripetute prove di coraggio, calma ed alto sentimento del dovere. Percorrendo un terreno sconosciuto e insidioso, non curante del fuoco nemico, riuscì a rifornire un reggimento impegnato, sfuggendo con abilità e prontezza ad un tentativo di accerchiamento nemico. — Zona Blancafort gennaio 1939-XVII.

Valenzi Alessandro, da Roma, caposquadra 535ª Bandera « El Toro ». — Capo arma e tiratore di una mitragliatrice, durante difficile situazione, per meglio battere gli obiettivi assegnatigli, postava la sua arma in posizione scoperta e dominata dall'avversario, dalla quale poteva neutralizzare il fuoco nemico ed apportare così allo sviluppo dell'azione, un valido contributo. — Ventas de Zaffaraya, 5 febbraio 1937-XV.

Vianini Italo di Camillo e di Bertoldi Amalia, da Verona, console reggimento speciale « 18 Luglio ». — In commutazione della croce di guerra al valor militare conferitagli con R. decreto 19 gennaio 1939-XVII. — Comandante di un battaglione di truppe miste, personalmente da lui istruite, facendone un efficacissimo strumento di guerra, partecipava al combattimento per la conquista di Valdealgoria, importantissima località difesa da posizioni dominanti e dalla strenua resistenza del nemico. Alla testa del suo reparto dava insigni prove di grande capacità, d'intelligente iniziativa e di spiccato coraggio, giungendo con mirabile audacia e travolgente impeto sull'obbiettivo della giornata, catturando prigionieri, armi ed ingente quantità di materiali vari. Luminoso esempio ai suoi dipendenti. — Valdealgoria, 19-20 marzo 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Amoruso Franco fu Michele e di Fincatti Emilia, da Bari, camicia nera scelta 1ª compagnia Bandera « Folgore ». — Si distingueva fra i primi del proprio reparto nel forzamento di un corso d'acqua. Caduto ferito un suo superiore accorreva a soccorrerlo e, sotto il fuoco, lo trasportava al posto di medicazione. — Motril, 10 febbraio 1937-XV.

Arpetti Pietro di Benedetto e di Serangeli Maria, da S. Severino Marche, camicia nera scelta 4° gruppo Banderas « Bufalo ». — Durante l'azione di Vientas de Zaffaraya ed in ogni altra occasione, porta arma tiratore, incurante di ogni pericolo, si prodigava, esponendosi al tiro avversario, affinchè la propria arma rendesse il massimo per la rapidità dei movimenti ed efficacia di fuoco. — Sierra de Zaffaraya, 5 febbraio 1937-XV.

Arturi Giovanni, soldato 1° gruppo Banderas « Aquila ». — Porta arma tiratore, in successivi combattimenti, sotto violento fuoco nemico, dava ripetute prove di coraggio e bravura. Non esitava a portare la propria arma in posizioni scoperte e battute per mettersi nelle condizioni migliori di battere efficacemente il nemico. — Puerto de los Alazaros-Puerto de Leon, 5-7 febbraio 1937-XV.

Atti Alberto di Angelo e di Rocchetti Olga, da Ancona, capitano granatieri battaglione « Frecce ». — Addetto al comando truppe volontarie, in vari incarichi presso unità di prima schiera, dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo, fornendo importanti notizie sulle truppe avversarie. — O.M.S. 1938-1939-XVII

Azzarà Diego di Bruno e di Audidero Caterina, da Pellaro (Reggio Calabria), sottocapomanipolo Bandera « Tempesta ». — Ufficiale addetto ad un comando di battaglione, durante l'azione, d'iniziativa, si portava in linea e costituiva un centro di resistenza, distinguendosi per spirito combattivo. — Brihuega, 18 marzo 1937-XV.

Beltramo Alessandro di Eugenio, da Castelnuovo Don Bosco, caposquadra 1° gruppo Banderas « Carroccio ». — Capo arma, in combattimento dirigeva il tiro della propria mitragliatrice con perizia ed ardimento. Fatto segno a reazione di fuoco nemico, manteneva compatti i propri uomini e continuava il tiro, dimostrando sprezzo del pericolo. — Puerto de Leon, 7 febbraio 1937-XV.

Bernardi Angelo, maresciallo CC. RR — Avvistata una pattuglia di esploratori nemici che da una posizione laterale si accingeva ad aprire il fuoco di sorpresa contro un osservatorio scoperto dove si trovava il comandante della Divisione con alcuni ufficiali, si lanciava animosamente contro i nemici, alla testa di pochi legionari, riuscendo a metterne parte in fuga e parte catturandola. — Andorra, 13 marzo 1938-XVI.

Biacca Francesco fu Domenico e fu Girolama Pupisca, da Reggio Calabria, vice caposquadra 835ª Bandera « Scirè ». — Durante bombardamento d'artiglieria nemica, contribuiva a mettere al sicuro quattro carri che correvano il pericolo di rimanere incendiati. — Strada di Francia, 18 marzo 1937-XV.

Boni Vittorino fu Annibale e fu Ersilia Orsini, da Ancona, caposquadra 4° gruppo Banderas « Bufalo ». — Profondamente compreso dei suoi doveri, si prodigava con raro sprezzo del pericolo ed incitava sotto il fuoco i propri uomini al combattimento. — Sierra Zafarraya, 5 febbraio 1937-XV.

Camatini Corrado di Mario e di Melania Borgo, da Roma, tenente raggruppamento artiglieria M. C. — Ufficiale giovanissimo, in 12 mesi di campagna, al comando di una batteria di obici da 149/12, ha dimostrato di possedere non comuni doti di organizzatore ed animatore. Per coraggio personale, per spirito di sacrificio, è stato di costante esempio ai suoi inferiori. — O.M.S., 23 settembre 1938-XVI.

Cappellini Giuseppe fu Bassano e fu Strepparola Paola, da Rivolta d'Adda (Milano), caposquadra 1° gruppo Banderas « Carroccio » — Capo squadra mitraglieri, al seguito di un plotone fucilieri attaccante in aspro terreno di montagna, conduceva il proprio reparto sotto il fuoco nemico con capacità, slancio e coraggio. — Puerto de los Alazores, 5 febbraio 1937-XV.

Corsini Guido di Pasquale e fu Sprecace Angela, da Monzampolo del Tronto (Ascoli Piceno), tenente raggruppamento artiglieria M. C. — Ufficiale d'artiglieria addetto ad un comando di gruppo 149/12, partecipava a numerosi fatti d'arme. Durante l'azione di Sarrion, rimasto ferito il comandante della 11ª batteria assumeva il comando di detto reparto e lo teneva in modo encomiabile con sprezzo del pericolo, riuscendo di costante esempio ai dipendenti. — O.M.S., 23 settembre 1938-XVI.

D'Arcangelo Mauro di Donato e di Isabella Battaglia, da Maschito, sergente maggiore compagnia speciale R. T. genio. — Sottufficiale capo r. t. in funzione di capo centro radio in guerra ed in zone avanzate, esplicava il proprio compito con intelligente e fattiva attività. Sorpreso durante l'impianto di una stazione r. t. dalle offese aeree nemiche, continuava il proprio lavoro, dando sicure prove di virile fermezza e serena tranquillità di fronte al pericolo, al quale antepose, come sempre, il proprio dovere. — Spagna, 12-26 marzo 1937-XV.

De Gregorio Nicasio, maresciallo maggiore Quartiere generale divisione assalto « Littorio ». — Addetto al quartiere generale di una grande unità, dava durante trentacinque giorni di azione vittoriosa, ripetute prove di ardimento, distinguendosi per bravura sotto reiterate azioni di mitragliamento aereo. Fatta segno la colonna del quartier generale ai suoi ordini a violento tiro di artiglieria, si prodigava prontamente con abnegazione e sprezzo del pericolo per assicurare l'incolumità del reparto e la protezione del materiale. — O.M.S., 23 dicembre 1938-XVI-4 febbraio-23 marzo-1° aprile 1939-XVII.

De Rossi Fausto fu Aristide e fu Angela Marcucci, da Roma maggiore in s. p. e. intendenza C. T. V. — Addetto all'intendenza del C. T. V. in speciale ciclo operativo, si prodigava, senza sosta per la buona riuscita delle azioni, accompagnando di notte e di giorno l'afflusso delle munizioni e dei viveri fino alle prime linee. Comandante di colonne rifornimenti, sprezzante del pericolo e con molta abilità, riuscì sempre a sventare e a ridurre al minimo le perdite, durante attacchi di nuclei sbandati e di incursioni aeree. — Battaglia di Santander, 14-27 agosto 1937-XVI.

Di Tota Oreste fu Domenico e di Emma Magnacco, da Giugliano (Napoli), sottotenente IV gruppo cannoni da 65/17. — Ufficiale automobilista assegnato ad un gruppo someggiato, seppe dimostrare, in ogni più difficile circostanza, quanto valga la perfetta competenza unita all'ardimento e allo spirito di sacrificio senza limite. Su tutte le posizioni più intensamente battute dalle artiglierie nemiche, nonostante i danni agli uomini ed al materiale, giunse con sereno cosciente coraggio ad assicurare i mezzi di lotta alle batterie, prodigandosi fino agli estremi limiti della resistenza umana. — Ciclo operativo dell'Ebro-Battaglia del Levante Javalambre-Ciclo Catalogna, 9 marzo - 16 aprile - 9 giugno - 4 settembre 20-29 settembre, 23 dicembre 1938, 5 febbraio 1939-XVII.

Fasani Francesco di Romolo e di De Giorgis Elena, da Torino, sergente maggiore compagnia speciale mista del genio. — Eludendo la vigilanza dell'avversario, provvedeva notte tempo all'accensione della mina di un ponte in cemento armato, provocando la distruzione del ponte stesso. — Rio Tajuna, 18 marzo 1937-XV.

Feller Emilio di Albino e fu Piva Elisabetta, da Besena Rovereto, camicia nera Bandera « Toro ». — Durante tutta la giornata fu tra i migliori del plotone, si adoperò in tutti i modi per soccorrere i feriti, trasportandoli a spalla ai posti di medicazione. Ritornato prontamente al suo posto di combattimento, metteva in azione una mitragliatrice, controbattendo efficacemente per tutta la giornata il fuoco nemico. — Ventas de Zaffaraya, 5 febbraio 1937-XV.

Galvagna Pietro fu Domenico e di Montesanto Grazia, da Nicolosi (Catania), sottotenente autogruppo servizi intendenza. — Quale comandante di autosezione, si distingueva per coraggio e perizia, spingendosi ripetutamente in zone fortemente battute, per assicurare il trasporto di truppe, munizioni e viveri. — O.M.S. 1937-1938-XVII.

Gentile Umberto fu Giuseppe e di Marino Vincenza, da Palermo, capitano 1° reggimento fanteria « Frecce Azzurre ». — Capitano di amministrazione incaricato dei servizi vari di reggimento, durante le operazioni era sempre con i reparti avanzati. In un aspro combattimento in cui il nemico era rimasto inserito tra due colonne nostre, causando l'arresto di tutto il reggimento, volontariamente si offriva di andare incontro al battaglione rimasto isolato e di accompagnarlo alla posizione indicata dal comandante. A capo di un drappello di arditi, assolveva il compito, percorrendo circa otto chilometri sotto il fuoco nemico e sfidando agguati ed insidie tese da gruppi avversari. — Caldetas, 29 gennaio 1939-XVII.

Grasso Pietro fu Paolo e di De Maria Agata, da Acireale, caposquadra 835ª Bandera « Scirè ». — Durante violento bombardamento d'artiglieria nemica, d'iniziativa e con prontezza metteva in salvo quattro autocarri che si trovavano presso altri rimasti incendiati. — Strada di Francia, 18 marzo 1937-XV.

Licurzi Costantino fu Nicola e fu Ricciardelli Marietta, da Ururi (Campobasso), caporale maggiore compagnia genio 1ª brigata mista « Frecce Azzurre ». — Comandante di squadra telefonisti, volontariamente, sotto violento fuoco nemico, riattivava, coadiuvato da pochi guardafili, le linee interrotte dal bombardamento. — Brihuega, marzo 1937-XV.

Lunghini Walter di Olinto e fu Cecconi Paolina, da Sinalunga (Siena), camicia nera 4° gruppo Banderas « El Toro ». — Durante tutta la giornata fu tra i migliori del plotone, si adoperò in tutti i modi per soccorrere i feriti, trasportandoli a spalla ai posti di medicazione. Ritornato prontamente al suo posto di combattimento, continuò a controbattere il fuoco nemico sino all'esaurimento delle proprie munizioni. — Ventas de Zafaraya, 5 febbraio 1937-XV.

Marzano Vincenzo fu Donato e fu Maria Cappelli, da Bari, sottotenente compagnia speciale mista del genio. — Con intelligenza e capacità, eludendo la vigilanza dell'avversario, concorreva validamente, notte tempo, a minare un ponte. — Rio Tajuna - O.M.S., 18 marzo 1937-XV.

Matteoni Ugo di Nicola e di Ganz Rosa, da Milano, sottotenente autogruppo intendenza. — Sottotenente di complemento, volontario in O.M.S., per ventiquattro mesi ha dimostrato in molteplici azioni di guerra, al comando di autosezione, capacità, grande ascendente sui propri inferiori, sana iniziativa, attaccamento al dovere, grande coraggio, dando, in ogni circostanza, il più alto rendimento, animato da altruismo, spirito patriottico e dalla più assoluta dedizione alla causa. — O.M.S., gennaio 1937-gennaio 1939-XVII.

Morelli Ivan di Domenico e di Norma D'Achille, da Pistoia, camicia nera 4° gruppo Banderas « El Toro ». — Porta feriti, durante un lungo ed aspro combattimento, infaticabilmente si prodigava per adempiere la sua missione. Trasportava a spalla i feriti al posto di medicazione, incurante del violento fuoco di fucileria nemica. — Ventas de Zaffaraya, 5 febbraio 1937-XV.

Noferi Ilo di Narciso e di Donati Ida, da San Giovanni Valdarno, sottotenente raggruppamento artiglieria P.C. del C.T.V. — Durante un combattimento, mentre la controbatteria nemica causava rilevanti perdite ed interrompeva i collegamenti telefonici fra comando di gruppo e batterie, provvedeva più volte a riattivarli, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Già distintosi nel corso della campagna. — Battaglia dell'Ebro, 19 marzo 1938-XVI.

Orsi Antonio di Alessandro e di Orsi Giovanna, da Piazza del Serchio (Lucca), camicia nera Bandera « Ardente ». — Durante violenti combattimenti, attraverso zone scoperte e battute da intenso fuoco nemico, instancabilmente mantenne il collegamento fra reparti fiancheggianti. — Guadalajara, marzo 1937-XV.

Palozzi Isidoro fu Sabatino, da Villavallelonga, camicia nera scelta 1° gruppo Banderas « Aquila ». — Graduato capo arma, in combattimento fu di esempio ai compagni per sangue freddo e valore. Sotto violento fuoco nemico, seppe impiegare con perizia la propria arma, serrando sotto le posizioni nemiche e battendole con precisi tiri coadiuvò efficacemente a far raggiungere alla propria squadra i successivi obiettivi che le erano stati assegnati. — Puerto de los Alazores-Paso del Vientos, 5 febbraio 1937-XV.

Pascucci Vincenzo di Enrico e di Giovanna Fischetta, da Benevento, sergente compagnia speciale mista del genio. — Con audacia e capacità, eludendo la vigilanza dell'avversario, concorreva validamente, notte tempo, a minare un ponte. — Rio Tajuna - O.M.S., 18 marzo 1937-XV.

Plebani Giambattista, caporal maggiore 1° gruppo Banderas « Aquila ». — Port'arma tiratore, in successivi combattimenti, sotto violento fuoco nemico, dava ripetute prove di coraggio e bravura. Non esitava a portare la propria arma in posizione scoperta e battuta, per mettersi nelle condizioni di colpire efficacemente il nemico. — Puerto de los Alazores-Puerto de Leon, 5-7 febbraio 1937-XV - Malaga, 8 febbraio 1937-XV.

Raschellà Nicola di Vincenzo e fu Carmela Caristo, da Caulonia (Reggio Calabria), camicia nera 538ª Bandera « Ardente ». — Porta ordini addetto ad un comando di compagnia, durante tutto un ciclo operativo, si distingueva, nell'adempimento degli incarichi ricevuti, per sprezzo del pericolo e serenità. — Fronte di Guadalajara, marzo 1937-XV.

Sarlo Gaetano di Ignazio e di Marchese Luisa, da Trani (Bari), camicia nera 538ª Bandera « Ardente ». — Durante un intero ciclo operativo, si offriva, sempre volontariamente, per rischiose operazioni, nelle quali dava esempio di audacia e serenità. — Fronte di Guadalajara, marzo 1937-XV.

Sategna Livio fu Ottorino e di Grosso Claudina, da Baldissero Canavese (Aosta), sottotenente 2° reggimento CC. NN. — Comandante di plotone fucilieri, dotato di ottime qualità militari, durante tutto il ciclo dell'offensiva di Catalogna, ebbe a dare magnifiche prove del suo valore personale e della sua perizia nel comando. — Fronte di Catalogna, 23 dicembre 1938-6 febbraio 1939-XVII.

Sogno Edoardo di Adolfo e di Patti Laura, da Torino, sottotenente gruppo celere C. I. — Comandante di plotone, si è costantemente distinto per ardito comportamento, sprezzo del pericolo ed instancabile attività. — Battaglia di Madrid, 27-28 marzo 1939-XVII.

Sossi Luigi di Mario e fu Frangi Maria, da Imepria, centurione raggruppamento artiglieria M. C. del C.T.V. — La motivazione della croce di guerra al valor militare conferitagli con R. decreto 22 febbraio 1940, è sostituita con la seguente: Ufficiale aiutante maggiore di gruppo, durante un momento delicato delle operazioni sulla destra dell'Ebro, venuti a mancare i collegamenti fra un osservatorio avanzato ed il comando di gruppo, si offriva di portarsi in linea per ristabilire i collegamenti e riconoscere le postazioni dell'artiglieria nemica, riuscendo pienamente nel suo intento nonostante il tiro di armi automatiche di cui la postazione dell'osservatorio veniva fatta segno. — Osservatorio di Puig Caballe 18-20 agosto 1938-XVI.

Stangaferro Giovanni fu Gino e di Stangaferro Maria, da Cremona, caposquadra 530ª Bandera « Implacabile ». — Comandante di squadra mitraglieri, durante un aspro combattimento, si distingueva per capacità e coraggio e riusciva a contenere, sprezzante di ogni pericolo, i violenti attacchi nemici. — Settore di Brihuega, 10-11 marzo 1937-XV.

Tomai Goffredo di Evandro e di Barbara Centi, da l'Aquila, sergente maggiore compagnia trasmettitori « Frecce Azzurre ». — Ha partecipato alle operazioni di Guadalajara-Bilbao-Santander-Ebro-Levante, disimpegnando la funzione di capo stazione radiotelegrafista al seguito di unità operanti. In tale qualità presso il comando divisione « Frecce Azzurre », durante la battaglia di Catalogna, ha reso preziosi servizi, dando luminose prove di sereno coraggio e grande perizia tecnica. — Battaglia di Catalogna, 23 dicembre 1938-XVII-2 febbraio 1939-XVII.

Vessio Pietro di Giovanni e di Di Mola Filomena, da Palese (Bari), vice caposquadra 538ª Bandera « Ardente ». — Porta ordini addetto ad un comando di compagnia, in combattimento si distingueva, nell'adempimento degli incarichi affidatigli, per serenità, coraggio, e sprezzo del pericolo. — Bivio Hontanares, 18-24 marzo 1937-XV.

(112)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1940-XVIII, n. 1954.

Modalità per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, relativo alla unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;

Ritenuta la necessità di determinare, a norma dell'articolo unico, comma 4°, del citato Regio decreto-legge, le modalità per la riscossione ed il versamento dei contributi stessi;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Riscossione e versamento dei contributi.

I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette a mente dell'articolo unico, comma 3°, parte seconda, del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, in sei rate per i ruoli principali e suppletivi pubblicati nel mese di gennaio e in tre rate limitatamente ai ruoli suppletivi pubblicati nel mese di luglio.

Nelle cartelle di pagamento da notificarsi ai contribuenti gli esattori indicano il debito totale iscritto a ruolo con la ripartizione rateale del debito stesso.

I contributi sono versati nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette dagli esattori ai ricevitori provinciali e da questi sui conti designati.

Il versamento è effettuato per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura con l'obbligo del non riscosso per riscosso; per gli altri contributi con le modalità fissate dall'allegata convenzione stipulata tra la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari e le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, quali organi incaricati dell'applicazione dei contributi unificati in agricoltura.

Art. 2.

Assegnazione dei contributi.

Sulle somme versate sui conti designati a norma del precedente articolo, spetta al Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, ordinare i pagamenti agli enti interessati.

Art. 3.

Ritenuta dei contributi a carico dei lavoratori.

Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure stabilite per i lavoratori stessi a norma dell'articolo unico, comma 3°, del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

La ritenuta è effettuata:

a) per i salariati e braccianti all'atto della corresponsione delle retribuzioni;

b) per i mezzadri e coloni in occasione della chiusura annuale dei conti colonici anche per le quote di contributi eventualmente anticipate dal proprietario per conto dei lavoratori assunti dal colono o mezzadro. A tal fine il concedente, non appena ricevuta notizia dell'ammontare complessivo dei contributi accertati nei suoi confronti, comunicherà al mezzadro o colono l'importo dei contributi di sua spettanza;

c) per i compartecipanti all'atto della divisione del prodotto, sempre che la trattenuta non sia stata già effettuata nella eventuale parte di retribuzione in danaro.

Art. 4.

Sgravi.

Si fa luogo allo sgravio dei contributi iscritti nei ruoli:

a) per cessazione di attività; per diminuzione di superficie dei fondi posseduti o condotti; per mutamenti nella forma di conduzione;

b) tutte le volte che i contributi debbono ritenersi non dovuti in conseguenza di decisione divenuta definitiva.

La domanda di sgravio deve essere presentata al Prefetto entro novanta giorni dalla cessazione di attività, dalla diminuzione di superficie o dall'avvenuto mutamento nella forma di conduzione. Se la domanda è presentata oltre il predetto termine lo sgravio decorre dal giorno della presentazione della domanda stessa. Quando, peraltro, la cessazione, la diminuzione di superficie o il mutamento nella forma di conduzione coincidano con la fine dell'annata agraria alla quale si riferiscono i contributi, lo sgravio decorrerà dall'inizio del corrispondente anno solare.

Lo sgravio è disposto dal Prefetto, il quale provvede d'ufficio nel caso di decisione divenuta definitiva.

I provvedimenti emanati dal Prefetto in materia di sgravi sono da esso notificati per mezzo di messo comunale o di raccomandata postale agli interessati e comunicati agli organi incaricati dell'accertamento dei contributi, nonchè agli esattori, nei cui confronti saranno dai detti organi emessi i conseguenti provvedimenti di discarico.

Contro i provvedimenti adottati dal Prefetto sulle domande di sgravio è ammesso gravame, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al Ministro per le corporazioni.

Il Ministro decide sentita la Commissione consultiva istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928.

Art. 5.

Rimborso dei contributi inesigibili.

L'esattore delle imposte ha diritto al rimborso dei contributi che non abbia potuto riscuotere mediante la procedura esecutiva.

Parimenti il ricevitore provinciale ha diritto al rimborso delle somme non versate dagli esattori quando dimostri di non essere riuscito a conseguire la riscossione mediante gli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore.

Le domande di rimborso con i documenti occorrenti sono presentate dall'esattore o dal ricevitore nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette agli organi incaricati dell'accertamento dei contributi.

Tali domande sono dai detti organi decise nei termini e nei modi stabiliti dalla predetta legge sulla riscossione delle imposte dirette; sono ammessi altresì i gravami previsti dalla legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 17. — MANCINI

Convenzione per la riscossione ed il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità e per la corresponsione degli assegni familiari, a norma dei comma 1° e 2° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

L'anno 1939, addì 30 del mese di aprile, in Roma,

tra

la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dal suo presidente dott. Mario Muzzarini, e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dal suo presidente dott. Franco Angelini,

e

la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, rappresentata dal delegato confederale comm. avv. Arturo Carcassi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Vista la nota n. 38357/126 del Ministero delle corporazioni, in data 28 aprile 1939-XVII;

Si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Viene estesa la clausola del non riscosso per riscosso anche ai contributi dovuti per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità e per la corresponsione degli assegni familiari, prevista dai comma 1° e 2° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 2.

I contributi previsti dai citati comma dell'unico articolo del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono riscossi dagli esattori in sei rate per i ruoli pubblicati nel mese di gennaio ed in tre rate per i ruoli pubblicati nel mese di luglio.

Gli esattori verseranno ai ricevitori provinciali e questi nei conti designati l'intero importo dei contributi iscritti nei ruoli e nei corrispondenti riassunti, nei termini fissati dall'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922.

Art. 3.

Le Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura accorderanno agli esattori ed ai ricevitori provinciali una tolleranza pari all'importo di un decimo del carico di ciascuna rata dei contributi per i quali è stato esteso l'obbligo del non riscosso per riscosso. La concessione predetta verrà fatta risultare nei ruoli e nei riassunti per provincia dei ruoli stessi, nei confronti rispettivamente degli esattori e dei ricevitori provinciali, e verrà usufruita alla scadenza dei due decimi di ciascuna rata.

La tolleranza stessa verrà revocata alla scadenza in cui avrà effetto la concessione del corrispondente sgravio provvisorio.

Art. 4.

Entro il 20 marzo di ciascun anno l'esattore fa pervenire alle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, presso la sede dell'Unione degli agricoltori, la distinta delle partite non riscosse alla fine dell'anno precedente. Qualora l'importo delle quote non riscosse risulti inferiore all'ammontare complessivo delle corrispondenti tolleranze, di cui all'articolo precedente, le Unioni anzidette ordineranno il versamento della differenza, da eseguire entro la scadenza degli otto decimi della seconda rata dei ruoli posti in riscossione nell'anno successivo, diminuendo conseguentemente l'importo della tolleranza in essere.

Il mancato invio, nel termine indicato dalla distinta delle partite non riscosse, determina la revoca della tolleranza concessa.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza, l'esattore fa pervenire alle predette due Unioni presso la sede sopra indicata il conto definitivo delle riscossioni, indicando, nell'entrata, il carico originale dei ruoli depurato degli aggi di esazione, e, nell'uscita, i versamenti eseguiti, le partite sospese a norma delle disposizioni vigenti e l'importo delle quote inesigibili per le quali sono state presentate le relative domande di rimborso.

Le Unioni provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio successivo, a emettere lo sgravio provvisorio corrispondente all'importo delle quote risultate inesigibili, in conformità delle domande di rimborso ricevute, da usufruire alla più prossima scadenza di rata.

Contemporaneamente e con la stessa scadenza verrà revocata la corrispondente tolleranza in vigore.

Art. 6.

Ricevuto il rendiconto definitivo, le due Unioni provinciali provvedono, entro il più breve termine, a segnalare all'esattoria l'esito dell'esame delle domande di rimborso ricevute, convertendo in rimborso definitivo l'importo dello sgravio provvisorio corrispondente alle quote riconosciute inesigibili, e ordinando eventualmente, con effetto alla prossima scadenza di rata, il riversamento dello sgravio provvisorio per la parte corrispondente alle quote non riconosciute definitivamente.

Art. 7.

In caso di inadempienza dell'esattore, il ricevitore provinciale provvederà nei suoi confronti a norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza del ricevitore provinciale si eseguirà la procedura indicata per la riscossione delle imposte dirette.

L'inosservanza dei termini per il compimento delle esecuzioni e per la presentazione delle eventuali domande di rimborso di quote non riscosse, è causa del rifiuto di ammissione al rimborso; in tal caso l'esattore è tenuto a riversare gli sgravi provvisori eventualmente ottenuti. In caso di inadempienza, contro di lui provvede il ricevitore provinciale, a norma del comma precedente, su richiesta delle due Unioni provinciali dell'agricoltura.

Art. 8.

La presente convenzione entra in vigore con la data di applicazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, ed avrà la durata di un anno, salva sempre l'esecuzione degli adempimenti inerenti alla riscossione dei ruoli posti in esazione durante la sua validità.

Data a Roma, addì 30 aprile 1939-XVII

Mario Muzzarini
Franco Angelini
Arturo Carcassi

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1955.

Norme di attuazione della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657, circa il conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e lo scioglimento dell'Istituto per il credito navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo scioglimento dell'Istituto per il credito navale e il trapasso di diritto di tutte le sue attività e passività all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) a norma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657, ha effetto con la data del 30 giu-

gno 1940-XVIII. Con tale data si intendono pertanto trasferiti all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) anche tutte le facoltà, i diritti, i privilegi e le garanzie relativi alle operazioni compiute dall'Istituto per il credito navale e all'esercizio del credito navale, ivi compresi i diritti ai contributi a qualsiasi titolo concessi dallo Stato.

Con la data stessa il pagamento delle obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito navale viene assunto dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), restando immutate le norme fissate nelle condizioni di emissione delle obbligazioni stesse e quelle concernenti benefici tributari.

I pubblici uffici marittimi e gli altri uffici pubblici sono autorizzati ad annotare, a richiesta dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il trasferimento a favore di quest'ultimo delle garanzie costituite a favore dell'Istituto per il credito navale.

Art. 2.

Il capitale versato dall'Istituto per il credito navale verrà rimborsato dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) agli enti partecipanti al disciolto Istituto a partire dal 30 settembre 1940-XVIII.

Le riserve, statutaria e speciale, risultanti dalla situazione dell'Istituto per il credito navale al 30 giugno 1940-XVIII, resteranno vincolate presso l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) per essere ripartite, pro quota, fra i titolari delle quote del capitale dell'Istituto per il credito navale, quando risulteranno adempiuti tutti gli obblighi dell'Istituto disciolto. Per il tempo in cui dette riserve resteranno vincolate presso l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), questo conteggerà su di esse l'interesse del 5 % annuo che andrà in aumento delle riserve medesime.

Art. 3.

Per i contratti, atti e formalità inerenti al trasferimento all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) delle attività e passività dell'Istituto per il Credito Navale, nonchè per il trapasso allo stesso Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) delle garanzie, diritti e privilegi afferenti le operazioni trasferite all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) a termine della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657, e per tutte le operazioni, di cui al precedente art. 1, sono applicabili le norme contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1581.

Art. 4.

Alle operazioni di credito navale compiute dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) o ad esso trasferite dall'Istituto per il credito navale è applicabile l'art. 5 del R. decreto legge 5 luglio 1928-VI, n. 1817, convertito nella legge 25 dicembre 1928-VII, n. 3154.

Alle operazioni suddette ed in genere a tutte le operazioni di qualsiasi specie dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) è applicabile, oltre che l'art. 7 del R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1581, l'art. 4 del citato R. decreto-legge 5 luglio 1928-VI, n. 1817.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) è composto di diciannove membri e cioè: il presidente, sei membri designati dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito e dodici membri eletti dalla assemblea degli enti partecipanti alla sottoscrizione del capitale.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Comitato dei Ministri e due effettivi e uno supplente nominati dalla assemblea degli enti predetti.

Art. 6.

Le disposizioni, di cui al precedente art. 4, si intendono applicabili anche alle operazioni di credito navale, eseguite dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

Art. 7.

Gli statuti dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali [Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.)] e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono modificati secondo i testi allegati al presente decreto e indicati, rispettivamente, con le lettere *A, B, C,* vistati d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 152. — MANCINI

A) Statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.)

TITOLO I.

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO DELL'I.M.I.

Art. 1.

L'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) costituito con R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1581 (modificata col R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 169), Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, ha la sede legale in Roma.

Esso potrà istituire sedi, succursali e uffici nei capoluoghi di regione e di provincia, a seconda se ne manifesti il bisogno.

A termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, è costituito in Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, avente personalità giuridica e gestione distinte.

Tale Sezione è retta — a norma delle disposizioni di legge e di regolamento che la regolano — da un proprio statuto ed è amministrata da un suo Comitato centrale amministrativo.

Art. 2.

L'I.M.I. ha lo scopo:

a) di concedere mutui ad imprese di nazionalità italiana — ivi comprese quelle esercenti la industria delle costruzioni marittime e la navigazione — contro garanzie mobiliari od immobiliari, ed eventualmente contro garanzie personali;

b) di assumere partecipazioni azionarie in imprese di nazionalità italiana;

c) di compiere ogni altra operazione consentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'I.M.I. o da leggi speciali.

Le operazioni di mutuo non possono avere durata superiore a venti anni. Il Comitato dei Ministri potrà autorizzare eventuali deroghe a tale limite.

L'I.M.I. è autorizzato a compiere le operazioni suddette anche in valuta estera e ad effettuare ogni e qualunque altra operazione finanziaria attiva e passiva (esclusa la raccolta di depositi a risparmio) utile al miglior raggiungimento dei suoi scopi.

E' inibito all'I.M.I. di raccogliere depositi a risparmio, o di assumere debiti in conto corrente.

L'I.M.I. può partecipare nel Regno, nei territori dell'Africa Italiana, in Albania e all'estero, ad enti o imprese, che abbiano principalmente per fine il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni e può assumere gestioni fiduciarie.

L'I.M.I. può altresì partecipare al capitale di enti esercitanti il credito mobiliare già costituiti o che si costituissero sotto forma di società anonime per azioni, purchè la zona di esercizio non sia a carattere nazionale, sibbene a carattere regionale o provinciale.

Le operazioni compiute dall'I.M.I. nei territori dell'Africa Italiana sono pure soggette alle norme delle leggi che regolano l'attività dell'I.M.I. e del presente statuto.

Nel Regno di Albania l'I.M.I. ha facoltà di effettuare operazioni anche con imprese di nazionalità albanese.

TITOLO II.

CAPITALE DELL'ISTITUTO.

Art. 3.

Il capitale dell'I.M.I. è di lire 551.100.000, diviso in 5511 quote di lire 100.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli.

I decimi non ancora versati sulle quote saranno richiamati dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, con preavviso di un mese. I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli. In caso di ritardo dei versamenti stessi decorrerà un interesse, a favore dell'I.M.I., corrispondente al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'1 per cento con un minimo del 5 per cento.

Ciascun Ente partecipante risponde soltanto per la quota di capitale sottoscritta, e si costituisce responsabile del versamento della stessa nei termini suindicati.

Art. 4.

Il capitale dell'I.M.I. può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei rappresentanti degli Enti partecipanti, e con la preventiva approvazione prescritta dall'art. 44 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive disposizioni modificative.

Il richiamo dei decimi sulle quote di nuova sottoscrizione, può effettuarsi dal Consiglio di amministrazione in una o più volte, con le modalità da esso stesso fissate.

Art. 5.

I titoli rappresentativi delle quote devono essere firmati da due consiglieri di amministrazione espressamente delegati, segnati con timbro a secco dell'I.M.I. ed emessi al nome dei singoli partecipanti.

Il trasferimento dei titoli può seguire soltanto in seguito ad autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'I.M.I. e non ha efficacia se non è annotato nel registro dei partecipanti e sul titolo rappresentativo.

TITOLO III.

TITOLI RAPPRESENTATIVI DI GESTIONI FIDUCIARIE ED OBBLIGAZIONI.

Art. 6.

L'I.M.I. è autorizzato ad emettere:

a) titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati;

b) obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori azionari posseduti dall'I.M.I.;

c) obbligazioni portanti interesse annuo con o senza speciali garanzie.

Le obbligazioni [lettere b) e c)] non potranno avere durata superiore a venti anni nè inferiore a dieci.

Il Comitato dei Ministri potrà autorizzare eventuali deroghe a tali limiti.

Le emissioni delle obbligazioni [lettere b) e c)] dovranno essere previamente approvate a norma dell'art. 44 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive disposizioni modificative.

Le obbligazioni [lettere b) e c)] possono essere emesse anche in valuta estera, con la preventiva approvazione del Ministero per gli scambi e le valute.

Il valore nominale delle obbligazioni emesse [lettere b) e c)], assieme ad ogni altro impegno dell'Ente non può superare il decuplo del capitale sottoscritto.

Art. 7.

I titoli di cui alla lettera a) dell'art. 6 sono emessi in relazione alla costituzione di speciali gruppi di valori pubblici o privati in gestione fiduciaria per conto e nell'interesse dei portatori dei titoli stessi. I diritti patrimoniali e di godimento dei portatori dei titoli sono perciò corrispondenti a quelli del gruppo di valori che rappresentano.

Le obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 6 sono emesse in relazione alla costituzione di speciali gruppi di valori azionari di proprietà dell'I.M.I.

Le obbligazioni di cui alla lettera c) dell'art. 6 sono emesse per la concessione di mutui o per la costituzione di speciali gestioni fiduciarie.

Le norme per le speciali gestioni dei titoli ed obbligazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 6 dovranno essere approvate, su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Comitato dei Ministri.

Art. 8.

Tanto i titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori, quanto le obbligazioni, possono essere in certificati unitari o multipli al portatore o nominativi, e questi anche con cedole al portatore. E' ammesso, a domanda e spese degli interessati, il tramutamento dei titoli dal portatore al nome, e viceversa.

Le obbligazioni emesse dall'I.M.I. sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di Istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario, ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di

Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione, e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali sono autorizzati a investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'Ente, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o degli statuti generali o speciali.

Le obbligazioni e gli altri titoli emessi dall'Ente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali, anche ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529.

Art. 9.

I titoli e le obbligazioni di cui all'art. 6 devono portare la firma autografa, od in fac-simile, di due consiglieri di amministrazione espressamente delegati, ovvero di un consigliere di amministrazione espressamente delegato, e del direttore generale o del vice direttore generale dell'I.M.I. e segnati con timbro a secco dell'I.M.I.

Art. 10.

Il rimborso delle obbligazioni in circolazione si effettua mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento di ciascuna serie e di ciascuna emissione, compilato in base alle norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'I.M.I. ha altresì la facoltà di acquistare le obbligazioni da esso emesse, o alla pari o sotto la pari e di rivenderle.

La circolazione delle obbligazioni emesse dall'I.M.I. per la concessione dei mutui non può eccedere, alla fine di ciascun esercizio, il debito capitale dei mutuatari.

Art. 11.

L'I.M.I. è autorizzato ad emettere speciali serie di obbligazioni in relazione a determinate operazioni, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le garanzie speciali afferenti speciali serie di obbligazioni, ivi comprese le garanzie dello Stato, connesse al riconoscimento che si tratta di operazioni che hanno carattere di eccezionale pubblico interesse, debbono essere specificate nei prospetti di emissione relativi a ciascuna emissione.

Le operazioni di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1480 (riguardante la emissione, da parte dell'I.M.I., di obbligazioni garantite dallo Stato, per il finanziamento di speciali operazioni connesse alla attuazione della autarchia economica nazionale) formano una gestione speciale per conto dello Stato e sono regolate dalle norme del presente statuto, per quanto non è altrimenti disposto dal Regio decreto-legge in parola e dalle altre norme e convenzioni relative.

TITOLO IV.

ORGANI DELL'I.M.I.

Art. 12.

Gli organi dell'I.M.I. sono:
a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il presidente o chi ne fa le veci;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Collegio dei sindaci.

a) *L'assemblea dei partecipanti.*

Art. 13.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli Enti partecipanti, ed è convocata in via ordinaria o straordinaria.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il trimestre successivo alla chiusura dell'Esercizio, per approvare il bilancio ed il riparto utili e — se occorra — per eleggere i consiglieri di amministrazione ed i sindaci effettivi nonchè quello supplente, la cui nomina è riservata ai partecipanti.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno, nel primo presidente dell'I.M.I. od il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno o quando venga richiesto da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale dell'I.M.I.

Art. 14.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dal presidente dell'I.M.I. almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e lettera raccomandata agli Enti partecipanti.

Nell'avviso di convocazione sarà fissato anche il giorno per la eventuale seconda adunanza a non meno di otto giorni di distanza da quello fissato per la prima, per il caso che in questa non siano rappresentati tanti enti partecipanti e tante aliquote di capitale dell'I.M.I. quanti sono indicati nel successivo art. 17.

Nell'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto sugli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 15.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti all'I.M.I. soltanto per le quote possedute almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del registro dei partecipanti.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da uno o da due delegati, ma in questo secondo caso deve essere espressamente designato quegli che avrà il diritto di voto.

Spetta insindacabilmente al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto all'adunanza.

Art. 16.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'I.M.I. o da chi ne fa le veci.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione da parte del presidente dell'assemblea.

Quando debbano seguire votazioni per scheda segreta, il presidente dell'assemblea sceglie due scrutatori fra coloro che partecipano alla riunione.

Art. 17.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno due terzi del capitale dell'I.M.I. e almeno metà degli Enti partecipanti.

In seduta di seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia l'aliquota di capitale e il numero degli Enti rappresentati.

L'assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta tutti i partecipanti, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i partecipanti compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 18.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti esclusi gli astenuti. Per l'aumento del capitale dell'I.M.I. e per la modificazione dello statuto è però necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale dell'I.M.I.

I partecipanti hanno diritto ad un voto per ogni quota di capitale dell'I.M.I. posseduta. Per le nomine alle cariche sociali ciascun partecipante ha però un massimo di mille voti.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono dar voto ogni qualvolta abbiano interesse contrastante o contrapposto a quello dell'I.M.I. Ogni quistione che sorgesse al riguardo, sarà insindacabilmente risolta dal presidente.

Art. 19.

Le deliberazioni sono fatte constare, in apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario del Consiglio può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci dell'I.M.I. da essa approvati saranno pubblicati in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

b) *Il presidente.*

Art. 20.

La presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) spetta al Governatore della Banca d'Italia, o a chi ne fa le veci.

Art. 21.

Spetta al presidente (o a chi ne fa le veci):

a) la legale rappresentanza dell'I.M.I. di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato esecutivo;

e) ordinare i provvedimenti e le spese per il funzionamento dell'I.M.I.;

f) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte al conservatore delle ipoteche ed ai terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, salve, naturalmente, restando le facoltà deliberative attribuite a tali organi;

g) provvedere — in caso di urgenza — circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti in garanzia dall'I.M.I., così come ogni altro atto in ordine alle garanzie conferite all'I.M.I.;

h) compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico;

i) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto, o a deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e in specie anche conferire mandati generali o speciali alle liti.

Il presidente può sospendere sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato esecutivo.

c) *Il Consiglio di amministrazione.*

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione è composto di diciannove membri, e cioè il presidente, sei membri designati dal Comitato dei Ministri e dodici membri eletti dall'assemblea dei partecipanti alla sottoscrizione del capitale.

La elezione sarà fatta a scheda segreta con la limitazione di voti di cui all'art. 18.

I consiglieri di designazione del Comitato dei Ministri quelli eletti dall'assemblea durano in carica due esercizi possono essere confermati.

Art. 23.

In caso di morte o dimissioni di uno o più membri nominati dai partecipanti, il Consiglio di amministrazione può provvedere a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti, salvo ratifica dell'assemblea.

I consiglieri così nominati e ratificati rimangono in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato che era conferito a coloro che hanno surrogato, ferma la loro rieleggibilità.

Art. 24.

Il Consiglio è convocato dal presidente mediante lettera da spedire almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione può seguire con telegramma spedito 24 ore prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, esclusi gli astenuti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I membri del Consiglio debbono astenersi ogni qualvolta abbiano o rappresentino interesse contrastante o contrapposto a quello dell'I.M.I. Ogni quistione che sorgesse al riguardo sarà insindacabilmente risolta dal presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario nominato dal Consiglio su designazione del presidente.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 25.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'I.M.I., e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dello stesso.

Esso delibera:

a) il richiamo dei decimi del capitale dell'I.M.I. sottoscritto e non versato;

b) le norme per le gestioni fiduciarie e per le gestioni speciali di gruppi di valori;

c) le norme per la emissione dei titoli rappresentativi delle gestioni fiduciarie e per la emissione delle obbligazioni;

d) le operazioni di ogni categoria demandate all'I.M.I.;

e) la eventuale istituzione di sedi, succursali ed uffici, le norme per il loro funzionamento e quelle per le eventuali partecipazioni ad altri enti esercitanti il credito mobiliare di che ai precedenti articoli 1 e 2;

f) il progetto di bilancio e le proposte per la ripartizione degli utili, nonchè ogni altra proposta da sottoporre all'assemblea dei partecipanti;

g) la delega di determinate attribuzioni al presidente, al Comitato esecutivo o ad uno o più dei membri dello stesso Consiglio;

h) la nomina dei membri del Comitato esecutivo e le indennità che loro competono;

i) la nomina dei membri di un Comitato speciale per l'esame delle operazioni a favore delle imprese esercenti l'industria delle costruzioni marittime e la navigazione, e le indennità che loro competono;

l) in genere tutto quanto per legge, e per statuto, non sia riservato alla competenza di altri organi.

Art. 26.

I membri del Consiglio non contraggono a causa della loro gestione, alcuna obbligazione personale. Essi sono responsabili della esecuzione del loro mandato.

L'assemblea stabilisce le indennità del Consiglio di amministrazione.

d) *Il Comitato esecutivo.*

Art. 27.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e da cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

Le deliberazioni sono fatte constare su apposito registro da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario nominato dal Comitato su designazione del presidente.

Art. 28.

Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria gestione dell'I.M.I. in base alla legge, allo statuto, e alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione e nei limiti della delega da questi conferitagli.

Spetta in specie al Comitato:

a) di presentare le proposte sugli oggetti di competenza del Consiglio di amministrazione;

b) di nominare e revocare i funzionari e stabilirne attribuzioni ed emolumenti;

c) di deliberare sui contratti;

d) di provvedere agli investimenti temporanei anche sotto forma di riporti o di anticipazioni delle somme disponibili;

e) di deliberare sulle transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori;

f) di esercitare le attribuzioni di cui all'alinea g) dell'art. 21, quando non abbiano carattere di urgenza.

Art. 29.

Il Comitato per l'esame delle operazioni a favore delle imprese esercenti l'industria delle costruzioni marittime e la navigazione [di che alla lettera i) dell'art. 25] è composto dal presidente e da cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario che è lo stesso del Comitato esecutivo.

Art. 30.

Gli atti che impegnano l'I.M.I. debbono essere firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Gli atti non portanti impegni patrimoniali per l'I.M.I. possono essere firmati dal direttore generale o dal vice direttore generale dell'I.M.I.

Il Comitato può conferire delegazioni speciali per determinati atti o categorie di atti e può altresì attribuire la facoltà di firma a funzionari dell'I.M.I., determinandone poteri e le qualifiche.

e) *Il Collegio dei sindaci.*

Art. 31.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'I.M.I. funzioni di controllo analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del codice di commercio e dal R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548 (convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517).

I sindaci sono cinque effettivi e tre supplenti dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Comitato dei Ministri, due effettivi e uno supplente nominati dall'assemblea degli Enti partecipanti.

Art. 32.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'I.M.I. e sulla ottemperanza alle disposizioni di legge e dello statuto.

I sindaci attesteranno della veridicità dei bilanci, nonchè della corrispondenza fra i capitali vigenti a mutuo e le rispettive obbligazioni in circolazione e della osservanza del limite di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente statuto.

Essi non possono avere per qualsiasi ragione ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'I.M.I.

I sindaci effettivi debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

TITOLO V.

BILANCIO - UTILI - RISERVE.

Art. 33.

Gli esercizi dell'I.M.I. decorrono dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione forma il bilancio dell'esercizio precedente.

Il bilancio è corredato dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio, e da una relazione esplicativa.

Il bilancio è sottoposto all'esame dei sindaci, che debbono provvedervi, stendendo apposita relazione nel termine di quindici giorni. Esso è depositato, con la relazione dei sindaci, presso la sede dell'I.M.I. almeno otto giorni avanti la data di riunione dell'assemblea.

Art. 34.

Gli utili netti dell'I.M.I. saranno destinati come appresso:

1° sarà prelevato il 20 (venti) per cento a favore della riserva;

2° sarà distribuito agli istituti partecipanti, sul capitale rispettivamente versato, un interesse del 5 (cinque) per cento;

3° l'eventuale residuo — salvo l'eventuale rivalsa a favore dello Stato contemplata dal comma 3 dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1581 — sarà devoluto per il 75 per cento alla riserva e il rimanente 25 per cento potrà essere distribuito pro-rata agli enti partecipanti.

Lo Stato garantisce agli enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2, a norma di legge.

Art. 35.

Le plus valenze realizzate nella rivendita dei titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà dell'I.M.I. concorrono a costituire un fondo oscillazioni valore titoli. Dal fondo stesso possono essere prelevate le eventuali perdite verificatesi nella rivendita di titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà dell'I.M.I.

TITOLO VI.

VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 36.

L'I.M.I. è posto sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri, a norma e a tutti gli effetti delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive disposizioni modificative.

TITOLO VII.

LIQUIDAZIONE DELL'I.M.I.

Art. 37.

Nel caso che dal bilancio annuale risulti la perdita della metà del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea degli Enti partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale, o la cessazione dell'attività dell'I.M.I.

Ai partecipanti dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà di recesso, e di ottenere il rimborso delle loro quote sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

La dichiarazione relativa deve essere notificata all'I.M.I. sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 38.

Qualora l'assemblea degli Enti partecipanti deliberi, nelle condizioni di cui all'articolo precedente, la cessazione dell'attività dell'I.M.I., è riservato ad apposito provvedimento di Governo di stabilire l'eventuale liquidazione dell'I.M.I. e le modalità relative.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 39.

Della Direzione generale dell'I.M.I. fa parte il direttore degli Uffici centrali del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.).

Salve le facoltà di che all'ultimo comma dell'art. 1 del presente statuto, il servizio di cassa dell'I.M.I. è affidato alla Banca d'Italia, secondo le norme che saranno concordate fra i due Enti.

L'I.M.I. ha altresì la facoltà di avvalersi, per la esplicazione della propria attività, degli Uffici della Banca d'Italia.

Art. 40.

Le eventuali successive modificazioni del presente statuto, deliberate dall'assemblea dei partecipanti saranno — previa approvazione del Comitato dei Ministri — pubblicate, per ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Presidente del Comitato dei Ministri
per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito
MUSSOLINI

B) Statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. Sezione autonoma dell'I.M.I.

SCOPO DEL CONSORZIO.

Art. 1.

A tenore dei Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1375, 23 maggio 1915, n. 700; dei decreti Luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661, 22 dicembre 1918, n. 1986, 30 marzo 1919, n. 502, 19 giugno 1919, n. 1046, e dei Regi decreti-legge 23 settembre 1920, n. 1461, 7 novembre 1920, n. 1687, 10 giugno 1921, n. 738, R. decreto 4 maggio 1924, n. 857, R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, e R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2307, R. decreto-legge 13 novembre 1928-VII, n. 2579, R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 227, e legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657, il Consorzio ha per iscopo di consentire sovvenzioni cambiarie garantite da valori industriali o da merci, di scontare cambiali industriali e di esercitare il credito navale.

A termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, il Consorzio è costituito in Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

Il Consorzio, retto dal presente statuto, ha personalità giuridica e gestione distinte ed ha una propria amministrazione al cui funzionamento provvede la Banca d'Italia.

CAPITALE DEL CONSORZIO.

Art. 2.

Il capitale del Consorzio, in conformità all'atto costitutivo del 27 gennaio 1915 e agli atti modificativi del 20 luglio 1915, del 21 settembre 1921, del 30 agosto 1922, e del 4 maggio 1935-XIII (rogiti Castellini di Roma), è di 200 milioni di lire.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 3.

La responsabilità dei partecipanti al Consorzio è limitata alla quota di capitale conferita.

Le quote di capitale dei partecipanti al Consorzio non sono cedibili senza il consenso del Comitato centrale amministrativo.

Art. 4.

Il Consorzio ha sede in Roma ed è ivi rappresentato dal presidente del Comitato centrale amministrativo o da chi ne fa le veci.

Il Consorzio eseguisce le operazioni presso le filiali della Banca d'Italia, come appresso è indicato, ed è rappresentato, nel luogo, dal direttore della filiale o da chi ne fa le veci.

Art. 5.

Il Consorzio potrà compiere operazioni sino a tutto l'anno 1960.

Le operazioni dovranno essere estinte entro il dicembre del 1962.

OPERAZIONI DEL CONSORZIO.

Art. 6.

Le operazioni del Consorzio consistono:

in sovvenzioni cambiarie garantite da deposito di valori industriali;

in sovvenzioni cambiarie garantite da deposito di materie prime;

in sovvenzioni cambiarie garantite da deposito di manufatti o semi-manufatti;

in sconto di note di pegno (warrants) emesse da Magazzini generali legalmente costituiti;

in sconto di cambiali per il finanziamento di imprese industriali o commerciali;

in sovvenzioni cambiarie garantite da ipoteca navale;

in sovvenzioni cambiarie assistite da altre garanzie previste da leggi speciali.

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO.

Art. 7.

Il Consorzio è amministrato, con pieni poteri, da un Comitato centrale amministrativo, sedente in Roma, che si compone:

del Governatore della Banca d'Italia o di chi ne fa le veci, per la Banca d'Italia;

del presidente della Cassa dei depositi e prestiti o, in sua vece, del direttore generale della Cassa medesima e del direttore generale del Tesoro, per la Cassa dei depositi e prestiti;

di un rappresentante per il Banco di Napoli e di uno per il Banco di Sicilia;

di un rappresentante della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

di uno dell'Istituto di San Paolo in Torino;

di uno del Monte dei Paschi di Siena;

di quattro rappresentanti delle altre Casse di risparmio consorziate;

di tre rappresentanti del Consorzio bancario, di che all'atto privato Rosnati del 14 luglio 1915, stipulato in Milano.

Presidente del Comitato è il Governatore della Banca d'Italia — o chi ne fa le veci — che ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Di fronte ai terzi e al conservatore delle ipoteche, il presidente del Consorzio, o chi ne fa le veci, ha facoltà, in tutti i casi, senza alcuna limitazione o condizione e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Comitato centrale amministrativo, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria.

Gli atti che impegnano il Consorzio devono essere firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Gli atti non portanti impegni patrimoniali per il Consorzio possono essere firmati dal direttore degli Uffici centrali del Consorzio stesso.

Art. 8.

Il Comitato è convocato su invito del presidente.

È anche convocato su richiesta di tanti membri che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

Per la validità delle adunanze occorre la rappresentanza dei tre quinti del suddetto capitale.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti dei presenti; ogni mezzo milione di partecipazione o frazione superiore al quarto di milione dà diritto ad un voto; in caso di parità decide il voto del presidente.

Qualora un Ente o un gruppo di Enti consorziati sia rappresentato nelle adunanze da più membri del Comitato, ciascuno di essi disporrà di un numero di voti pari alla totalità della partecipazione rappresentata, divisa per il numero dei presenti.

Art. 9.

Il Comitato nomina nel suo seno un segretario.

Il verbale delle deliberazioni è approvato nella riunione successiva, ed è trascritto, su apposito registro, con la firma del presidente (o di chi ne fa le veci) e del segretario. Può anche, nei casi urgenti, stendersi verbale seduta stante.

Gli estratti delle deliberazioni del Comitato sono autenticati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 10.

Il Comitato costituisce nel suo seno una Giunta di sei membri.

Di essa fanno parte di diritto il presidente del Comitato o chi ne fa le veci e i due rappresentanti della Cassa dei depositi e prestiti, designati come all'art. 7.

La Giunta è convocata dal presidente ed ha tutte le facoltà necessarie per l'amministrazione del Consorzio.

La Giunta può conferire delegazioni speciali per determinati atti o categorie di atti.

Delle deliberazioni della Giunta, da far constare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, viene riferito nella prima adunanza del Comitato centrale amministrativo.

Il segretario è nominato dalla Giunta su designazione del presidente.

Il Comitato determina le indennità dei componenti gli organi centrali amministrativi del Consorzio.

Art. 11.

Presso le sedi e le succursali della Banca d'Italia funziona un Comitato di sconto che esamina le domande e delibera su di esse.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità decide il voto del direttore della Banca d'Italia, o di chi ne fa le veci, il quale presiede il Comitato di sconto.

Delle deliberazioni del Comitato predetto si fa, in ogni caso, constare da verbale, da trascrivere su apposito registro e da rimettere in copia alla Presidenza del Consorzio per le decisioni definitive.

Art. 12.

I Comitati locali di sconto sono di regola composti della locale Commissione di sconto della Banca d'Italia integrata, ove se ne ravvisi la opportunità, da un delegato di uno degli Istituti partecipanti, designati dal Comitato centrale.

Non possono far parte dei Comitati di sconto i membri del Comitato centrale amministrativo.

COLLEGIO DEI SINDACI.

Art. 13.

Un Collegio di sindaci esercita presso il Consorzio funzioni di controllo analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Comitato dei Ministri, di cbe al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, due effettivi e due supplenti nominati dal Comitato centrale amministrativo del Consorzio stesso.

Art. 14.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria del Consorzio, sull'ottemperanza delle disposizioni di legge, dello statuto e delle norme di esecuzione ed attesteranno della veridicità dei bilanci.

Essi non possono avere per qualsiasi ragione ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione del Consorzio.

I sindaci effettivi debbono essere invitati alle riunioni del Comitato centrale amministrativo del Consorzio.

OPERAZIONI.

SOVVENZIONI CAMBIARIE GARANTITE DA DEPOSITO DI VALORI O DA ALTRE GARANZIE.

Art. 15.

Le cambiali relative alle suddette sovvenzioni devono essere garantite dal deposito, a titolo di pegno, di azioni o di obbligazioni di solide società industriali o da altre garanzie di gradimento degli organi centrali amministrativi.

La cambiale può essere munita anche di una sola firma, purchè notoriamente solvibile per sè stessa, indipendentemente dal valore della garanzia.

La cambiale garantita da deposito a titolo di pegno di azioni o di obbligazioni deve contenere la dichiarazione di pegno dei valori dati in garanzia, con riferimento al R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375.

Per essere ammessi alle sovvenzioni del Consorzio i titoli devono, di regola:

essere quotati in borsa;

essere emessi da società che durante l'ultimo triennio abbiano conseguito un utile adeguato, cioè giustificativo della valutazione dei titoli risultante all'epoca in cui si chiede la sovvenzione.

La sovvenzione non potrà, di regola, superare il 50 per cento del prezzo corrente dei titoli, nè il 90 per cento del loro valore nominale.

Agli organi centrali amministrativi è riservata la facoltà di derogare a queste norme, quando ne ravvisino la convenienza nell'interesse delle industrie.

Non possono essere consentite sovvenzioni ad aziende che offrono soltanto la garanzia di proprie azioni o di obbligazioni che non siano garantite da ipoteca di primo grado.

SOVVENZIONI CAMBIARIE GARANTITE DA DEPOSITO DI MATERIE PRIME.

Art. 16.

Le sovvenzioni sono consentite contro cambiali garantite da deposito, a titolo di pegno, di materie prime non soggette a facile deperimento nè a sensibile deprezzamento.

Le cambiali possono essere munite anche di una sola firma purchè notoriamente solvibile di per sè indipendentemente dal valore del pegno.

Art. 17.

Le cambiali debbono contenere il riferimento ai Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1375, e 23 maggio 1915, n. 700.

Su di esse debbono anche essere indicati la qualità e quantità della merce costituita in pegno, il magazzino di deposito e il nome del consegnatario.

Art. 18.

La misura delle sovvenzioni non può superare, di regola, il 50 per cento del valore della merce, stabilito in base a perizia.

Le perizie sono fatte da periti di fiducia del Consorzio al quale sono consegnati i referti relativi, controfirmati dal custode della merce.

La determinazione del valore risultante dalla perizia non vincola in alcun caso il Consorzio, circa la misura della sovvenzione.

Art. 19.

Le merci sono depositate, preferibilmente, in magazzini generali legalmente costituiti, ovvero in magazzini fiduciari.

Art. 20.

In nessun caso il Consorzio assume responsabilità per la custodia e la conservazione della merce.

Art. 21.

La ricevuta, da rilasciarsi dal consegnatario, deve contenere la descrizione della merce e l'indicazione del magazzino ove è custodita, un riferimento alla cambiale che sta a garantire e l'obbligo del consegnatario di non svincolare la merce stessa, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del Consorzio.

Art. 22.

La detta ricevuta (o la fede di deposito con unita la nota di pegno, quando la merce sia depositata in magazzini generali) deve essere consegnata al Consorzio, insieme con la cambiale, fornendo inoltre la prova della eseguita assicurazione contro l'incendio.

Art. 23.

La merce deve essere assicurata presso Compagnie benevise al Consorzio e le polizze relative devono portare il vincolo a favore del Consorzio per la riscossione dell'indennizzo in caso di sinistro.

SOVVENZIONI CAMBIARIE GARANTITE DA MANUFATTI O DA SEMI-MANUFATTI E SCONTO DI NOTE DI PEGNO.

Art. 24.

Sono applicabili alle sovvenzioni cambiarie su manufatti o semi-manufatti le disposizioni di che agli articoli 16 a 23.

SCONTO DI CAMBIALI DI FINANZIAMENTO INDUSTRIALE O COMMERCIALE.

Art. 25.

Le cambiali devono essere munite di almeno due firme notoriamente solvibili.

ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE.

Art. 26.

Il Consorzio è autorizzato a compiere operazioni di credito navale per le quali s'intendono applicabili le norme contenute nei decreti 5 novembre 1916, n. 1661, 19 giugno 1919, n. 1046, 4 ottobre 1928-VI, n. 2307, e sulla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657, e quelle altre che fossero previste da leggi speciali.

Il Consorzio si avvale, di regola, del Registro italiano navale ed aeronautico per gli opportuni accertamenti concernenti il valore del naviglio sul quale dovrà essere costituita l'ipoteca a favore del Consorzio secondo le suddette norme.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE OPERAZIONI.

Art. 27.

Le cambiali e le note di pegno ammesse allo sconto non possono avere scadenza eccedente i sei mesi.

Il Consorzio può consentire rinnovazioni, esigendo riduzioni.

Art. 28.

La misura dello sconto applicata alle varie operazioni, comprensiva del saggio ufficiale e di una provvigione viene commisurata alla durata delle operazioni ed è determinata, ogni qualvolta occorra, dal presidente e ratificata dagli organi centrali amministrativi.

Art. 29.

In caso di mancato pagamento alla scadenza, le cambiali sono protestate nei modi e termini di legge e, senza pregiudizio di ogni altro diritto, è in facoltà del Consorzio di vendere i titoli, le merci ed i beni comunque vincolati, col procedimento degli articoli 68, 363 e 458 del Codice di commercio.

In caso di fallimento del debitore, il Consorzio ha facoltà di procedere alla vendita stragiudiziale, nei modi anzidetti, anche prima della scadenza della cambiale.

GESTIONE E BILANCIO.

Art. 30.

Il Consorzio ha facoltà di procurarsi i mezzi per estendere le sue operazioni, mediante risconto delle cambiali, vendita di valori propri o anticipazioni sui valori stessi, nonchè mediante la emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa.

Art. 31.

Il risconto è fatto presso la Banca d'Italia e anche presso altri Istituti.

Le cambiali presentate al risconto non possono avere scadenza superiore a quattro mesi.

Il saggio dell'interesse da applicare al risconto presso la Banca d'Italia può essere fissato in misura di uno e mezzo per cento inferiore al saggio normale.

Può partecipare al risconto qualunque altro dei consorziati e alle stesse condizioni, ma con divieto di cedere le cambiali riscontate ad altri che non sia la Banca d'Italia o lo stesso Consorzio.

In caso di risconto, i valori depositati a garanzia rimangono sempre custoditi dalle filiali della Banca d'Italia che li ricevettero.

Il limite di risconto presso la Banca d'Italia è fissato con decreto del Ministro per le finanze sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 32.

I buoni fruttiferi non potranno avere scadenza oltre il termine fissato dall'art. 5 per la estinzione delle operazioni.

L'ammontare di ciascuna emissione, le scadenze, il saggio dell'interesse da corrispondersi sui buoni e tutte le altre condizioni saranno, volta per volta, determinati dal presidente per delegazione del Comitato centrale amministrativo, su assenso del Comitato dei Ministri.

Art. 33.

Sino a che non venga erogato nelle sovvenzioni e negli sconti, che sono lo scopo del Consorzio, il capitale versato può essere impiegato in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 34.

Al termine di ciascun esercizio, la Giunta forma il bilancio del Consorzio da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale amministrativo.

I profitti netti risultanti dal bilancio annuale, a cominciare dall'esercizio 1925, vengono destinati come appresso:

1° è prelevato il 5 per cento a favore del fondo di garanzia di che all'articolo seguente;

2° è distribuito ai consorziati, sul capitale rispettivamente versato, un interesse non superiore al 5 per cento;

3° l'eventuale residuo è devoluto per una metà al detto fondo di garanzia e per l'altra metà può essere distribuito pro-rata ai consorziati.

Alla fine del 1962 sarà formato il bilancio di chiusura.

Art. 35.

In conformità di quanto dispongono l'art. 8 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, l'art. 2 del R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1461, l'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, e l'art. 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, è costituito un fondo di garanzia alimentato:

a) dalle assegnazioni sugli utili netti annuali di che all'articolo precedente;

b) dalla ottava parte degli utili netti che la Banca d'Italia ricava dal risconto del portafoglio del Consorzio.

Il fondo di garanzia deve essere impiegato in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e gli interessi relativi vanno in aumento del fondo stesso.

Esso è amministrato dalla Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Alla liquidazione del Consorzio per compimento della funzione alla quale è destinato, l'ammontare del fondo di garanzia esistente sarà ripartito fra gli Istituti consorziati, prorata del capitale da essi conferito.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 36.

Fino a quando non sarà provveduto alla composizione dei Comitati locali di sconto a norma dell'art. 12 del presente statuto, rimangono invariate le disposizioni dell'art. 13 del vecchio statuto.

Art. 37.

Tutte le eventuali successive modificazioni del presente statuto, deliberate dal Comitato centrale amministrativo del Consorzio, saranno — previa approvazione del Comitato dei Ministri — pubblicate, per ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Presidente del Comitato dei Ministri
per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito
MUSSOLINI

O) Statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità

TITOLO I.

COSTITUZIONE E CAPITALE.

Art. 1.

In virtù e in applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, è costituito l'Istituto di credito per le Imprese di pubblica utilità. Esso ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazione di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, a favore di imprese private di nazionalità italiana.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 150 milioni, sottoscritto come appresso:

Cassa depositi e prestiti per	L.	48.000.000
Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per	»	22.500.000
Istituto nazionale delle assicurazioni per	»	15.000.000
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per	»	10.000.000
Monte dei Paschi di Siena per	»	7.500.000
Istituto di San Paolo di Torino per	»	3.000.000
Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per	»	3.000.000
Cassa di risparmio del Banco di Sicilia per	»	3.000.000
Cassa di risparmio del Banco di Napoli per	»	3.000.000
Società Assicurazioni Generali per	»	15.000.000
Riunione Adriatica di Sicurtà per	»	15.000.000
Cassa di risparmio di Torino per	»	5.000.000
Totale	L.	150.000.000

Art. 3.

Il capitale sociale è aumentabile nei modi e termini stabiliti dal presente statuto.

Art. 4.

Il capitale sociale è rappresentato da titoli nominativi portanti il valore di L. 500.000 ciascuno.

I titoli sono negoziabili soltanto fra gli Enti di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

Il trasferimento dei titoli è valido, nei confronti dell'Istituto, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Gli Enti partecipanti alla costituzione del capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 6.

Gli Istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che saranno richiamati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi nei modi e termini di cui al presente statuto.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora, nella misura del 6 per cento.

TITOLO II.

OPERAZIONI.

Art. 7.

L'Istituto farà mutui in valuta legale e in obbligazioni.

L'Istituto potrà anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta. Tali emissioni dovranno essere preventivamente approvate dal Ministro per gli scambi e per le valute.

Art. 8.

I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi contro garanzia ipotecaria sulle opere e sugli impianti, a condizione che su di essi non gravino nè mutui ipotecari, nè garanzie per obbligazioni.

L'accertamento del valore degli impianti sarà fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto.

L'Istituto avrà peraltro facoltà di accettare garanzie integrative di altra natura, sempre però afferenti ad aziende concessionarie di opere con dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9.

Oltre alla garanzia ipotecaria di cui al precedente art. 8, i mutui saranno concessi con il privilegio sulle opere e sugli impianti, di cui al comma 2° dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La costituzione del privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene *ope legis*, in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'Istituto, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale è situata ciascuna opera od impianto, e in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera od impianto dato in garanzia.

Art. 10.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

La durata dei mutui e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'Istituto potrà partecipare nel Regno e all'estero ad enti od imprese che abbiano principalmente per iscopo il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni.

TITOLO III.

Obbligazioni.

Art. 13.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui, potrà emettere obbligazioni in valuta legale o in valuta estera, rimborsabili in relazione al piano di ammortamento dei mutui.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, riflettenti l'emissione di obbligazioni, debbono riportare l'approvazione del Comitato dei Ministri, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle diverse categorie di opere sulle quali l'Istituto può effettuare operazioni di mutuo.

Le obbligazioni relative ad una stessa categoria di opere potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

Art. 15.

L'assieme delle obbligazioni relative a ciascun tipo o alle singole serie è garantito, oltre che dalle annualità dovute per l'ammortamento dei mutui cui la serie si riferisce, anche dal capitale sociale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto, relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro l'Istituto.

Art. 16.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono alla restituzione di capitale sui mutui ai quali le obbligazioni si riferiscono, ed in ogni caso, di un quantitativo di obbligazioni non inferiore a quello stabilito nel relativo piano di ammortamento.

Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 17.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna: possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo e il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 20.

Le obbligazioni devono essere firmate da due amministratori e dal sindaco nominato dal Comitato dei Ministri, a termini del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Le matrici debbono portare le stesse firme delle obbligazioni, le quali sono segnate col bollo a secco dell'Istituto.

Le firme suddette potranno, in base a disposizioni del Consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.

Art. 21.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Art. 23.

Le obbligazioni dell'Istituto sono — a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 — parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli, sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni e possono, altresì, essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

TITOLO IV.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 24.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;
b) l'assemblea dei soci;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato permanente;
e) il Collegio dei sindaci.

a) *Presidente.*

Art. 25.

La Presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità spetta al Governatore della Banca d'Italia.

Art. 26.

Spetta al presidente:

a) la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato permanente;

e) ordinare i provvedimenti e le spese per il funzionamento dell'Istituto;

f) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte al conservatore delle ipoteche ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato permanente, salve, naturalmente, restando le facoltà deliberative attribuite a tali organi;

g) provvedere — in caso di urgenza — circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti in garanzia dall'Istituto, così come ogni altro atto in ordine alle garanzie conferite all'Istituto;

h) compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico;

i) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto, o a deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente e in specie anche conferire mandati generali o speciali alle liti.

Il presidente può sospendere sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato permanente.

b) *Assemblea dei soci.*

Art. 27.

L'assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti statutari o legalmente delegati, degli Enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art 28.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i soci possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del libro soci, tenuto dall'Amministrazione dell'Istituto.

Art. 29.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli Enti intestatari delle quote di capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dal presidente.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione, salva diversa disposizione da parte del presidente dell'assemblea.

Art. 30.

L'assemblea è regolarmente costituita allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 31.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente e, in mancanza, da un amministratore designato dal Consiglio.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

L'ordine degli oggetti, su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 33.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a sei quote . . . . voti uno
da sette a sedici quote . . . . » due
da diciassette a ventotto quote . . . » tre
da ventinove a quarantotto quote . . » cinque

e successivamente un voto in più per ogni dieci quote di capitale da lire cinquecentomila.

Art. 34.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti e dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 35.

L'assemblea dei soci partecipanti approva il bilancio annuale, fissa i dividendi e gli assegni agli amministratori, nomina o ratifica la nomina dei consiglieri di amministrazione, nomina i sindaci e ne fissa gli assegni e si pronuncia sovranamente su tutti gli interessi dell'Istituto.

Art. 36.

Il bilancio su cui delibera l'assemblea dei soci è depositato presso la sede sociale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea e sarà accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Art. 37.

Sulla proposta di aumento di capitale sociale delibera la assemblea dei soci, convocata in riunione straordinaria, con voto favorevole pari, almeno, alla metà del capitale sociale.

Art. 38.

Un'assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di soci possessori di un terzo del capitale sociale.

La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione dell'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

c) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 39.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da non meno di undici e non più di quindici membri nominati per la durata di quattro anni dall'assemblea generale dei soci, che ne fissa il numero.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato permanente composto come al successivo art. 46.

Art. 40.

Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione.

Dopo il primo anno dalla nomina si rinnova la minore aliquota intera del numero dei consiglieri.

La sorte determinerà l'ordine di rinnovazione degli amministratori.

Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 41.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, unitamente ai sindaci, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salvo ratifica dell'assemblea.

Quando il numero dei consiglieri, mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 42.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato conferito al suo predecessore.

Art. 43.

Il Consiglio, su proposta del presidente, nomina il segretario del Consiglio, il quale potrà essere scelto anche fuori dei membri del Consiglio stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 44.

L'avviso con cui viene convocato il Consiglio deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Art. 45.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente esso delibera:

1) la nomina del vice presidente;

2) la nomina dei membri del Comitato permanente;

3) le condizioni dei contratti di mutuo;

4) la emissione delle obbligazioni;

5) il richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto, non ancora versati;

6) la partecipazione agli enti od imprese di cui all'articolo 12;

7) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;

8) i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma dello statuto;

9) in genere, tutti gli atti relativi alla amministrazione dell'Istituto che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio inoltre delibera in ordine alla eventuale nomina di un direttore generale e di consulenti tecnici.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

d) *Comitato permanente.*

Art. 46.

Il Comitato permanente è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di quattro consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Se il Consiglio provvede alla nomina di un direttore generale, questi assiste alle riunioni del Comitato permanente con voto consultivo.

Per la validità delle adunanze del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

Funge da segretario del Comitato il segretario del Consiglio di amministrazione il quale interviene alle adunanze e ne redige i verbali.

Essi sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 47.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, l'istruttoria, e li accompagna con il suo parere;

ordina le spese ed autorizza la stipulazione dei contratti relativi al funzionamento dell'Istituto; provvede alla nomina e revoca degli impiegati stabilendone attribuzioni ed emolumenti; predispone il bilancio consuntivo e redige, per uso interno, lo stato di previsione della spesa; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art 48.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate tra le due Amministrazioni.

e) *Collegio dei sindaci.*

Art. 49.

Un Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati, annualmente, dal Comitato dei Ministri, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati, annualmente, dall'assemblea dei soci.

Art. 50.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla ottemperanza alle disposizioni della legge e dello statuto.

Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto, assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente.

Potranno anche richiedere che apposite gestioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno, peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 51.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche, dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni e della corrispondenza fra obbligazioni in circolazione e capitale vigente a mutuo.

TITOLO V.

BILANCIO - UTILI - RISERVE.

Art. 52.

L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente sulla base delle proposte del Comitato permanente.

Il bilancio deve essere corredato dal Conto profitti e perdite e dal Conto inventario a fine esercizio.

Art. 53.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Art. 54.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato anzitutto il 10 per cento per destinarlo alla formazione del fondo di riserva; quindi si distribuisce agli Enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento sul capitale versato.

Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale dell'Istituto. Su gli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopra indicato, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.

Art. 55.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli Enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 56.

L'Istituto deve comunicare all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, oltre a quanto è prescritto dalle vigenti norme di legge:

1) i prospetti delle emissioni di obbligazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;

2) la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

3) una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

Art. 57.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e per continuate irregolarità di gestione contestate al Consiglio di amministrazione, il Comitato dei Ministri, di cui al R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, può revocare con decreto dell'Eccellenza il Capo del Governo, sentito il Consiglio di Stato, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.

TITOLO VII.

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO E MODIFICHE STATUTARIE.

Art. 58.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà del recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

Art. 59.

Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dall'assemblea dei soci convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che siano state approvate con decreto dell'Eccellenza il Capo del Governo, su deliberazione del Comitato dei Ministri.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 60.

Per quanto non è previsto dalla **legge** speciale **istitutiva dell'Ente** o dal presente statuto e da speciali convenzioni, **si** applicano le disposizioni delle leggi vigenti nel **Regno per gli istituti** esercenti il credito fondiario.

Art. 61.

Il presente statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della **provincia** di Roma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Presidente del Comitato dei Ministri
per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1956.
Modificazioni al R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 965, che istituisce una Commissione per gli studi fondiari in A.O.I.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 965, che istituisce una Commissione per studi fondiari nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 965, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è formata da quattro componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari di gruppo *A* del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al sesto, che per titoli o per studi abbiano speciale competenza in materia fondiaria. Un magistrato o un funzionario di governo di grado inferiore al sesto esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, il quale può aggregare alla Commissione funzionari di gruppo *A* anche di altre Amministrazioni e destinare alla segreteria di essa impiegati dei gruppi *B* e *C* per le mansioni di segreteria, di traduzione e di ordine.

I magistrati dell'ordine giudiziario ed i funzionari di gruppo *A* di Amministrazioni diverse da quella dell'Africa Italiana, chiamati a far parte della Commissione quali membri effettivi od aggregati, saranno, ove già non lo siano, collocati fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e posti a disposizione del Ministero dell'Africa Italiana, cui faranno carico gli assegni loro spettanti.

Essi dovranno essere di grado non superiore al quinto, non potranno superare complessivamente le quattro unità oltre il segretario, e permarranno nella posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, ma non oltre il 30 giugno 1942-XX.

Potranno però essere conservati nella posizione di fuori ruolo, in numero non superiore a due, i magistrati che, dopo l'assegnazione alla Commissione, abbiano conseguito o conseguano la promozione al grado quarto.

Per tutto il tempo in cui la Commissione esercita le proprie attribuzioni nel territorio dell'Africa Orientale Italiana la facoltà di aggregazione spettante al Ministro per l'Africa Italiana è esercitata dal Governatore generale Vicerè, che trae gli elementi, su proposta del presidente della Commissione, dal personale dipendente dai singoli Governi ».

Art. 2.

Il presente decreto si applica dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1957.
Norme integrative e regolamentari per l'attuazione della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 29 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e

giustizia, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, delle corporazioni, dell'Africa italiana, dell'agricoltura e delle foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La domanda di risarcimento dei danni per la perdita e la distruzione, anche parziale, o il deterioramento di cose mobili o immobili deve essere redatta in doppio esemplare sugli appositi stampati forniti dall'Amministrazione e contenere la descrizione dei beni danneggiati distintamente per categoria, con l'indicazione del valore venale in comune commercio che gli stessi avevano nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, se trattasi di immobili, ovvero al momento del danno, se trattasi di mobili, e con l'indicazione dell'indennità che viene chiesta per ognuno di essi.

Si considerano immobili, agli effetti della valutazione del danno risarcibile, i terreni, i fabbricati e gli altri beni che la legge civile considera come immobili per natura, mentre sono da considerare come mobili tutte le cose e i beni che la legge stessa considera come immobili per destinazione.

Art. 2.

La domanda di risarcimento deve essere corredata dei documenti che il danneggiato sia in grado di produrre, e indicare ogni altro mezzo, il quale possa provare il diritto del richiedente sulle cose danneggiate, l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione, totale o parziale, ovvero il deterioramento delle cose mobili, e la distruzione, totale o parziale, ovvero il deterioramento delle cose immobili.

Per dimostrare la proprietà dei beni immobili l'interessato produrrà, qualora sia possibile:

a) copia autentica dell'atto o degli atti da cui il diritto di proprietà trae origine;

b) certificato di trascrizione;

c) certificato catastale.

A richiesta degli uffici liquidatori dovrà inoltre produrre il certificato di cittadinanza italiana e quello del casellario giudiziario.

I requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della legge debbono sussistere nel danneggiato o nei suoi eredi od aventi causa ininterrottamente dal momento del danno a quello della riscossione dell'indennità.

Art. 3.

Nella domanda di risarcimento debbono essere denunziati tutti gli acconti e le anticipazioni, in denaro e in natura, che il danneggiato abbia percepito in conto danni di guerra da enti, organi od istituti di Stato o sovvenzionati dallo Stato.

Debbono essere altresì denunziati, agli effetti dell'art. 12 della legge, gli indennizzi o compensi che possano a qualsiasi titolo spettargli, relativamente ai beni danneggiati, da parte di enti, società o privati.

Art. 4.

La domanda deve essere presentata o spedita in modo che giunga entro il termine stabilito dalla legge all'Ufficio liquidatore competente, che ne rilascerà ricevuta, mediante distacco dell'apposito talloncino annesso allo stampato. La competenza degli Uffici liquidatori si determina tenendo conto del valore complessivo di tutte le domande presentate da una medesima ditta danneggiata.

Qualora sia presentata dopo la scadenza del detto termine, l'Ufficio liquidatore informerà il danneggiato che la domanda è inammissibile. Tuttavia, se l'interessato denunzierà fatti e circostanze che dimostrino essere il ritardo dovuto a casi di forza maggiore, ed unirà gli occorrenti documenti giustificativi, le Commissioni compartimentali nel caso di danno non eccedente le L. 200.000, o quella centrale nel caso di danno eccedente tale cifra, stabiliranno se la domanda debba essere, o meno, ammessa alla liquidazione.

Art. 5.

Nei casi previsti dall'art. 21 della legge la domanda di risarcimento deve essere diretta al competente Ufficio del Genio civile, unitamente ai documenti giustificativi della proprietà. A richiesta del detto Ufficio dovranno essere anche prodotti il certificato di cittadinanza italiana e quello del casellario giudiziario.

La domanda di risarcimento, corredata degli anzidetti documenti, sarà poi trasmessa dall'Ufficio del Genio civile all'Intendenza di finanza nel fare a questa le comunicazioni di cui al capoverso del citato art. 21 della legge.

Quando i lavori di ripristino di fabbricati di proprietà privata, danneggiati o distrutti, siano stati disposti in via di urgenza, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge, la liquidazione dell'indennizzo dovuto è fatta dal Genio civile, anche se manchi la formale domanda dell'interessato.

Al recupero delle somme erogate per il ripristino di fabbricati di proprietà di persone fisiche o giuridiche, le quali non abbiano i prescritti requisiti soggettivi per essere ammesse al risarcimento, provvedono le Intendenze di finanza nei modi stabiliti dall'art. 23, comma ultimo, della legge.

Art. 6.

Per le ricostruzioni o le riparazioni dei fabbricati avvenute ad opera di enti statali diversi dagli Uffici del Genio civile, la stima del danno risarcibile e dell'aumento di valore attribuito agli immobili dai lavori di ricostruzione o di riparazione sarà eseguita dagli Uffici tecnici erariali in base agli elementi che gli enti ricostruttori dovranno all'uopo trasmettere all'Intendenza di finanza della provincia ove gli immobili sono situati.

Art. 7.

L'Ufficio liquidatore, accertata la tempestiva presentazione della domanda o avuta notizia che la Commissione ha ritenuto giustificato il ritardo, determina, in base agli elementi forniti dall'interessato ed a quelli da esso Ufficio raccolti o che siano comunque a sua disposizione, l'ammontare del danno risarcibile.

Per i danni ai beni immobili dovrà sentire, occorrendo, l'Ufficio tecnico erariale, fatta eccezione per i danni ai fabbricati indicati all'art. 21 della legge.

In caso di stime speciali potranno essere sentiti gli altri Uffici tecnici dello Stato più particolarmente idonei secondo la natura dei beni danneggiati.

Per i danni alle navi sarà sentita la Direzione Generale della marina mercantile.

Art. 8.

Nel caso di domande proposte da enti di qualsiasi natura o da società civili e commerciali, l'Ufficio liquidatore, qualora dubiti che le stesse possano considerarsi straniere, rimette gli atti alla Commissione competente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, perchè si pronunci nei modi indicati al primo capoverso dell'art. 3 della legge.

Art. 9.

Per i danni alle navi l'indennità da assegnarsi per la riparazione e la ricostruzione del galleggiante sarà determinata separatamente da quella concernente la perdita o il deterioramento del carico, anche nel caso che unico sia il proprietario dell'uno e dell'altro.

Per le navi da diporto l'indennità sarà liquidata con le limitazioni di cui all'art. 6 della legge.

Le indennità per i danni alle navi aventi una stazza lorda superiore alle cento tonnellate sono soggette all'obbligo del reimpiego. In tale caso spetta al danneggiato l'anticipazione prevista dal secondo comma dell'art. 22 della legge.

Art. 10.

Se l'indennità domandata non eccede, per ogni ditta danneggiata, le lire diecimila, l'indennità stabilita dall'Ufficio liquidatore si considera definitiva. In ogni altro caso l'Ufficio sottopone la propria liquidazione all'approvazione della Commissione competente per valore, ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge.

Dell'avvenuta liquidazione dell'indennità, anche nel caso che la domanda fosse di competenza dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'Intendenza di finanza informa l'interessato, invitandolo a presentare i documenti eventualmente occorrenti per l'emissione dell'ordine di pagamento.

Saranno sempre sottoposte alle Commissioni, secondo la competenza stabilita all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto, le domande di risarcimento in ordine alle quali l'Ufficio liquidatore ritenga per qualsiasi motivo, che non sia quello della intempestiva presentazione, di non poter far luogo ad alcuna liquidazione di indennità.

Se la Commissione ritiene che l'indennità debba essere liquidata, rinvia gli atti all'Ufficio liquidatore, affinchè proceda alla determinazione del danno risarcibile nei modi consueti; in caso contrario pronunzia il rigetto della domanda.

Art. 11.

Coloro che intendono avvalersi del diritto di surroga, ai sensi dell'art. 14 della legge, debbono presentare domanda di risarcimento nella rispettiva qualità, restando in tal modo abilitati ad esercitare in confronto dell'Amministrazione tutte le facoltà attribuite dalla legge per conseguire la liquidazione dell'indennizzo. Il pagamento non potrà aver luogo se non in base a regolare accordo intervenuto fra essi e il danneggiato ovvero a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

La surroga potrà essere chiesta ed ottenuta anche nel caso in cui il danneggiato non abbia provveduto nel termine stabilito al reimpiego delle indennità liquidategli. A tale effetto colui che intende surrogarsi dovrà presentare domanda all'Ufficio liquidatore competente entro il termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per provvedere al reimpiego.

t. 12.

Gli Uffici liquidatori e le Commissioni hanno facoltà d'invitare l'interessato a presentarsi personalmente per fornire chiarimenti oppure ad esibire i documenti che saranno ritenuti necessari, prefiggendogli un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, la Commissione competente delibera in merito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10.

L'Ufficio liquidatore ha facoltà d'intervenire, mediante un proprio rappresentante, alle udienze delle Commissioni nelle quali vengono discusse le pratiche di sua competenza.

Tutte le decisioni emesse dalle Commissioni ai sensi della legge e del presente decreto costituiscono provvedimenti definitivi.

Art. 13.

Uno dei rappresentanti del Ministero delle finanze in seno alla Commissione Centrale e alle Commissioni compartimentali sarà scelto tra il personale degli Uffici tecnici erariali.

Ad ogni Commissione sarà assegnato un segretario da scegliersi, per la centrale, tra i funzionari dello stesso Ministero, e per le compartimentali tra i funzionari dell'Intendenza di finanza della provincia in cui queste Commissioni hanno sede.

Dalla stessa Intendenza sarà provveduto all'assegnazione e all'arredamento dei locali occorrenti al funzionamento della Commissione.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai componenti della Commissione centrale e di quelle compartimentali, ed ai segretari.

Art. 14.

Tutti gli enti, organi ed istituti di Stato o sovvenzionati dallo Stato devono denunziare alle Intendenze di finanza competenti per territorio le anticipazioni o somministrazioni di ogni genere, in denaro e in natura, da essi concesse in conto danni di guerra, comunicando alle medesime Intendenze gli originali atti d'obbligo ovvero le originali ricevute od altre simili dichiarazioni rilasciate da percipienti.

Art. 15.

Le Intendenze di finanza annoteranno le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo precedente in apposito registro e conserveranno gli atti ad esse relativi in fascicoli nominativi che saranno poi uniti alle domande di risarcimento, a misura che queste vengano presentate.

Nel registro dovranno essere annotati anche gli acconti e le anticipazioni concesse dalle Intendenze.

I dati annotati in detto registro saranno contemporaneamente trascritti nel conto corrente aperto a nome di ogni singola ditta danneggiata.

Art. 16.

All'atto del pagamento le Intendenze di finanza esaminano il conto corrente, nonchè la denunzia delle anticipazioni fatta dal danneggiato nella domanda di risarcimento. Possono anche invitare il danneggiato a presentare una denunzia aggiornata.

Indi procedono alla liquidazione di pagamento, ponendo a credito del danneggiato tutte le indennità definitivamente assegnategli, tranne quelle soggette a reimpiego e non ancora reimpiegate, ed a suo debito tutti gli acconti e le anticipazioni, in denaro e in natura, che risultino assergli stati concessi in conto risarcimento danni di guerra.

Saranno pure posti a suo debito gli indennizzi o compensi di cui al capoverso dell'art. 3, qualora non ne sia stato tenuto conto all'atto della liquidazione dell'indennità.

Art. 17.

Se la liquidazione di cui all'articolo precedente si chiude con un saldo attivo a favore del danneggiato, le Intendenze di finanza emettono l'ordinativo di pagamento a suo favore. Qualora la liquidazione si chiuda a suo debito, le Intendenze lo inviteranno a versare la somma dovuta nella sezione di Regia tesoreria provinciale e, in caso di mancato versamento nel termine prefissogli, procederanno alle operazioni di re-

cupero mediante iscrizione a ruolo da darsi in carico all'Esattore delle imposte ai sensi dell'art. 23, comma terzo, della legge.

Con la medesima procedura provvederanno al recupero di ogni altra somma che venga addebitata al danneggiato.

Art. 18.

A richiesta del danneggiato le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'anticipazione prevista dal secondo comma dell'art. 22 della legge. Per provvedere al pagamento del saldo dovranno accertare, su denunzia del danneggiato, che il medesimo abbia effettuato il totale reimpiego della indennità nel termine stabilito. Se entro tale termine il reimpiego non sia avvenuto o sia avvenuto solo in parte, il danneggiato dovrà restituire, a titolo d'indebito, l'anticipazione relativa alla indennità, o alla quota di essa, non reimpiegata.

Art. 19.

Tutte le notificazioni da farsi al danneggiato ai sensi della legge e del presente decreto, saranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tali notificazioni saranno ritenute valide ad ogni effetto qualora la lettera raccomandata sia stata indirizzata al domicilio indicato dal danneggiato nella domanda di risarcimento o a quello da lui successivamente comunicato all'Ufficio liquidatore.

Art. 20.

I ricorsi contro le liquidazioni di pagamento devono essere presentati o spediti in modo che giungano al Ministero delle finanze, o all'Intendenza di finanza che ha eseguito la liquidazione, entro il termine di trenta giorni stabilito dal l'art. 24 della legge.

Art. 21.

Gli ordini di pagamento delle indennità non riscossi entro l'esercizio finanziario successivo a quello della loro emissione sono annullati e le relative partite vengono inscritte presso le competenti Intendenze di finanza in apposito registro cronologico, indicandosi come data di inscrizione il 1° agosto dell'esercizio immediatamente seguente.

Al pagamento delle indennità inscritte in detto registro si provvede in seguito a richiesta degli aventi diritto, previo accertamento, da parte delle Intendenze di finanza, delle condizioni stabilite dalla legge.

Le indennità non riscosse entro cinque anni dalla data di loro inscrizione nel registro cronologico sono devolute all'Erario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — GORLA — HOST VENTURI — RICCI — TERUZZI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1941-XIX.
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 26.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo nelle Regie università di Padova e di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la tabella *D* annessa al testo unico sopra citato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, rispettivamente, alle Facoltà di lettere e filosofia delle Regie università di Padova e di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D*, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facoltà di lettere e filosofia delle Regie università di Padova e di Roma, è modificato come appresso:

Regia università di Padova - Facoltà di lettere e filosofia posti di ruolo n. 14;

Regia università di Roma - Facoltà di lettere e filosofia posti di ruolo n. 37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1941-XIX.
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 31. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro e sottoposizione a liquidazione della Société Française de Tubise, con sede a Torino, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, la Société Française de Tubise, con sede a Torino;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la Société Française de Tubise, con sede a Torino.

La Società stessa viene posta in liquidazione, ed è nominato liquidatore il Consigliere nazionale Emilio Balletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(476)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società anonima Farmaceutica Internazionale, con sede a Firenze, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, la Società anonima Farmaceutica Internazionale, con sede a Firenze;

Vista la relazione del sequestratario;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 16 luglio 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Farmaceutica Internazionale con sede a Firenze.

La Società stessa viene sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Senatore Giovanni Oriolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(475)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima « Comptoir français d'Armement et d'Affretement », con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 16 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima « Comptoir français d'Armement et d'Affretement », con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima « Comptoir français d'Armement et d'Affretement », con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società anonima « Magazzini italiani per tutte le borse », con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1940-XVIII con il quale la Società anonima « Magazzini italiani per tutte le borse », con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 29 agosto 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima « Magazzini italiani per tutte le borse », con sede a Milano.

La Società stessa è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Luciano Gottardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società editrice di Arte illustrata, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sindacato la Società editrice di Arte illustrata, con sede a Milano;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sindacato la Società editrice di Arte illustrata, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(477)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale protetta nella zona di ripopolamento e cattura di Fontanellato-Fontevivo (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1938-XVI, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qual-

siasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Fontanellato-Fontevivo (Parma), della estensione di ettari 800;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino all'11 maggio 1941-XIX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941-XIX, con cui i confini della zona stessa sono stati modificati;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Parma è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(472)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1941-XIX.
Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Pistoia, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di « Lagoni » (Pistoia), della estensione di ettari 1430, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 31 gennaio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso tra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

1) Via Nazionale Bolognese, lungo il torrente Limentra, dal valico della Collina Pistoiese (quota 932), fino alla località « Campolungo » (quota 716);

2) Sentiero lungo la forra dei Cigni sul confine di Comune fino a quota 1071;

3) Sentiero costeggiante la forra de' Neri, e più a valle la forra del Faldo (sempre sul confine di Comune), fino al suo congiungimento alla strada provinciale Bolognese lungo il fiume Reno, in località « Sette Ponti »;

4) Fiume Reno fino al paese di Ponte-Petri;

5) Mulattiera per Passo dell'Incisa (quota 832), Pian di Giuliano (quota 725), Campiglio (quota 584), fino a Savaiana;

6) Sentiero fino a Casa Valdi (quota 687);

7) Mulattiera fino alla località « Metato »;

8) Sentiero per località « Collina Vecchia » e facente capo nella via Nazionale Bolognese sul valico della Collina Pistoiese (quota 932).

Il Comitato provinciale della caccia di Pistoia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 febbraio 1941-XIX - N. 30

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,66
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,85
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,75
Id. 5,00% (1935)	91,40
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,40
Id. Id. 5,00% (1936)	93,85
Obbligazioni Venezie 3,50%	94 —
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,95
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	94,70
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,75
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione al Banco di Napoli delle attività del Credito Marsicano Mario Valentini e Berardino Amiconi, in liquidazione, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata il 15 dicembre 1940-XIX, registrata in Avezzano il 4 gennaio 1941-XIX al n. 435, fra la Società in nome collettivo Credito Marsicano Mario Valentini e Berardino Amiconi, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e il Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, relativa alla cessione a quest'ultimo delle attività della prima azienda, quali risultano dalla convenzione medesima;

Ritenuto che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta società in nome collettivo Credito Marsicano Mario Valentini e Berardino Amiconi di Tagliacozzo;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle attività del Credito Marsicano Mario Valentini e Berardino Amiconi, società in nome collettivo con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, quali risultano dalla convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(490)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, con sede nel comune di Terralba (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, con sede nel comune di Terralba (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 giugno 1940-XVIII, con il quale il dott. Celeste Giustino Sanna è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Cornelio Villafranca fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, con sede nel comune di Terralba (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Celeste Giustino Sanna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(481)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, con sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 30 giugno 1940-XVIII con il quale l'avv. Ernesto Grillo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Pietro La Rocca fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, avente sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Ernesto Grillo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(482)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Acquappesa, con sede nel comune di Guardia Piemontese Terme (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 maggio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Acquappesa, con sede nel comune di Guardia Piemontese Terme

(Cosenza), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 maggio 1939-XVII, con il quale il sig. Attilio De Aloe è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Gennaro Valenza fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Acquappesa, avente sede nel comune di Guardia Piemontese Terme (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Attilio De Aloe.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1941-XIX

V. Azzolini

(483)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 borse per studi di perfezionamento nel Regno e a 16 borse per studi di perfezionamento all'estero durante l'anno accademico 1941-42-XX.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Decreta:

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto dell'ordine universitario del Regno e a 16 borse di perfezionamento negli studi presso una Università o Istituto universitario straniero, per l'anno accademico 1941-42-XX, da conferirsi tre per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà (una per l'interno e due per l'estero):

a) Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche;

b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

c) Facoltà di lettere o filosofia e di magistero;

d) Facoltà di medicina e chirurgia;

e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di chimica industriale;

f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;

g) Facoltà di agraria;

h) Facoltà di medicina veterinaria

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario italiano o straniero liberamente scelto dall'interessato.

L'importo di ciascuna borsa è, per l'interno, di L. 6000 lorde e, per l'estero, di L. 11.000 lorde.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39 o 1939-40.

Al gruppo *b)* sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime del Regio istituto universitario navale di Napoli: al gruppo *e)* anche i laureati in geografia.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'Ordine universitario - Div. 3ª) non più tardi del 31 marzo 1941-XIX o — se trattisi di candidati che si trovino in servizio militare o siano residenti all'estero — non più tardi del 30 aprile 1941-XX. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda di partecipazione al concorso sarà considerata valida così per la borsa all'interno come per le borse all'estero, a meno che l'interessato non intenda limitare la sua partecipazione soltanto per l'una o le altre, nel qual caso dovrà farne esplicita dichiarazione nella domanda stessa.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno o all'estero per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o di altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi fascisti universitari per l'anno in corso. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

8) almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

9) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

10) curriculum degli studi compiuti;

11) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 1, 4, 5 e 6 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6 non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengano classificati nella graduatoria dei vincitori;

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli e documenti dovranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Saranno compilate due distinte graduatorie per l'interno e per l'estero, salvo al candidato che sia eventualmente compreso nell'una e nell'altra di scegliere la borsa che preferisce.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministero ai successivi graduati idonei.

I candidati in servizio militare a cui sia assegnata una delle borse messe a concorso e che non siano in grado di goderne per l'anno accademico 1941-42-XX potranno ottenerne il rinvio all'anno accademico 1942-43-XXI.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo* la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro, che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrata la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 18 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(491)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 32 posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni,

Visto il R decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze ed il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, col quale vennero approvate modificazioni al regolamento medesimo,

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato·

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione,

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 32 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali,

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria formata da detta Commissione;

Visti gli atti di concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato degli esami relativi al concorso a 32 posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Bianchi Alberto, avventizio	8,625	7,500	16,125
2	Pilato Armando, avventizio	8,250	7,500	15,750
3	Marra Giuseppe, avventizio	7,500	7,750	15,250
4	Mariani Angelo	7,375	7,750	15,125
5	Calò Salvatore, avventizio	8 —	7,100	15,100
6	Romeo Luigi, avventizio	7,500	7,500	15 —
7	Merighi Luigi, avventizio coniugato	8,625	6,350	14,975
8	Cesari Cesare, avventizio coniugato	8,375	6,500	14,875
9	Contini Vittorio coniugato	8,625	6 —	14,625
10	Fossati Enzo, avventizio	7,500	7 —	14,500
11	Miscio Michele, avventizio coniugato	7,125	7,250	14,375
12	Carrera Andrea, avventizio	7,250	7 —	14,250
13	Giaroni Dante, avventizio	8,125	6 —	14,125
14	Mortillaro Ettore, coniugato	7,750	6,250	14 —
15	Marchionetti Vittorio, avventizio	7,500	6,400	13,900
16	Cambi Arturo, avventizio	7 —	6,800	13,800
17	Roselletti Pasquale	7,750	6 —	13,750
18	Crisafulli Domenico, avventizio coniugato	7 —	6,650	13,650
19	Giordano Fernando, avventizio	7 —	6,600	13,600
20	Ragonese Pietro	7 —	6,500	13,500
21	Grassi Pietro Cesare	7,375	6 —	13,375
22	Frontino Salvatore, avventizio	7,125	6,100	13,225
23	Lambertucci Giuseppe avventizio ex combattente O.M.S.	7 —	6,200	13,[illegible]00
24	Disperati Icilio, avventizio coniugato	7 —	6,100	13,100
25	Gatto Ernesto, avventizio	7 —	6	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Bianchi Alberto.
2. Pilato Armando.
3. Marra Giuseppe.
4. Mariani Angelo
5. Calò Salvatore.
6. Romeo Luigi.
7. Merighi Luigi.
8. Cesari Cesare.
9. Contini Vittorio.
10. Fossati Enzo.
11. Miscio Michele.
12. Carrera Andrea.
13. Giaroni Dante
14. Mortillaro Ettore.
15. Marchionetti Vittorio.
16. Cambi Arturo.
17. Roselletti Pasquale.
18. Crisafulli Domenico
19. Giordano Fernando.
20. Ragonese Pietro
21. Grassi Pietro Cesare.
22. Frontino Salvatore.
23. Lambertucci Giuseppe.
24. Disperati Icilio
25. Gatto Ernesto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(485)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.